

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.

Prodotto: Chubb Easy Solutions – R.C.T./O./P. Globale - Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Terzi, Prestatori d'Opera e Prodotti

Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute in polizza.

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza a copertura della responsabilità civile dell'Assicurato verso terzi, verso prestatori di lavoro e in conseguenza di difetto di prodotto.



Che cosa è assicurato?

- ✓ L'importo che l'Assicurato è legalmente tenuto a risarcire a terzi per danni involontariamente causati a terzi e derivanti da morte, lesioni personali e danneggiamento a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta, incluso l'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive e ricreative svolte dall'Assicurato sia in qualità di proprietario che di esercente, conduttore, gestore o committente (garanzia RCT)
- ✓ La responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali esso deve rispondere (garanzia RCT)
- ✓ L'importo che l'Assicurato è legalmente tenuto a risarcire per gli infortuni subiti da prestatori di lavoro da esso dipendenti (garanzia RCO)
- ✓ Estensione delle garanzie RCT e RCO alla responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi o fra di loro nello svolgimento delle relative mansioni, incluse le azioni di rivalsa esperite dall'INPS
- ✓ L'importo che l'Assicurato è legalmente tenuto a risarcire a terzi per danni causati a terzo da difetto dei prodotti fabbricati e/o venduti e/o commercializzati dall'Assicurato e/o suoi depositari e derivanti da morte, lesioni personali o danneggiamento di cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi dopo la consegna a terzi dei prodotti e/o la loro messa in circolazione (garanzia RCP)

L'Assicuratore risarcisce i danni fino agli importi massimi stabiliti in polizza (c.d. massimali), indicati nella proposta formulata dall'Assicuratore.

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle garanzie si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Danni derivanti da detenzione o impiego di esplosivi
- ✗ Danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)
- ✗ Danni conseguenti direttamente o indirettamente da silice, amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri, esposizione al fumo passivo, generazione di campi elettrici e/o magnetici e/o di radiazioni elettromagnetiche di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF), azioni riprovevoli o ostili dell'Assicurato o delle persone delle quali deve rispondere e manifestate attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti
- ✗ Spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore, nonché i danni da mancata corrispondenza dei prodotti all'uso cui sono destinati e/o i danni di tipo estetico
- ✗ Spese e oneri per il ritiro dal mercato di prodotti
- ✗ Danni direttamente o indirettamente derivanti da o conseguenti a guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e Terrorismo
- ✗ Gli importi che l'Assicurato/Contraente sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende e/o a carattere sanzionatorio e non risarcitorio (es. punitive or exemplary damages).

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! È prevista l'applicazione di franchigie e sottolimiti di indennizzo specifici per ogni garanzia
- ! La polizza prevede limitazioni temporali relativamente a quali richieste di risarcimento e quali eventi dannosi sono indennizzabili: alcune garanzie operano in base alla data di presentazione della richiesta di risarcimento (claims made) e altre in base alla data del verificarsi del fatto dannoso. Per alcune garanzie è applicabile inoltre una data di retroattività

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo dei limiti di copertura si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ Mondo intero, con possibilità di includere o escludere Usa e Canada relativamente alla garanzia RCP seguito accordo con l'Assicuratore



Che obblighi ho?

- Prima della stipula della polizza, dichiarare tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore
- Denunciare per iscritto all'Assicuratore ogni sinistro entro 6 giorni da quando se ne sia venuti a conoscenza, fornendo la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Inoltre, trasmettere all'Assicuratore nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro
- In caso di sinistro relativo alla garanzia RCO, denunciare all'Assicuratore entro 6 giorni da quando se ne sia venuti a conoscenza solamente i sinistri mortali o riguardanti lesioni personali di particolare gravità; sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta a norma delle legge infortuni e/o è stata effettuata un'ispezione da parte delle Autorità, sempre nei casi in cui l'assenza dal lavoro si protrae per un periodo pari o superiore a 40 giorni, a discrezione dell'Assicurato/Contraente negli altri casi; sinistri per i quali l'Assicurato ha ricevuto una richiesta di risarcimento
- In caso di sinistro relativo alla garanzia RCP, fornire all'Assicuratore modalità e cause del sinistro e relative indagini svolte e in corso, documentazione sul prodotto (ordini, bolle, fatture, contratto relativo alla vendita; scheda tecnica, depliant, istruzioni per l'uso, esito controllo di qualità e/o collaudo del prodotto), indicare eventuale rivenditore e installatore del prodotto, precisare se il prodotto è fabbricato dall'Assicurato o da terzi o con componenti fornite da terzi e quali, infine indicare l'eventuale documentazione sulla natura e sulla quantità dei danni. Nel caso in cui il prodotto sia stato fabbricato da terzi, indicare al danneggiato gli estremi del produttore entro 3 mesi e notificare il sinistro al produttore



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato all'Assicuratore tramite l'Intermediario a cui la polizza è assegnata, altrimenti direttamente all'Assicuratore tramite bonifico bancario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del periodo assicurativo se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento. La copertura termina con la scadenza del periodo di assicurazione.



Come posso disdire la polizza?

La polizza prevede il rinnovo tacito se non disdettata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata entro 2 mesi dalla scadenza del periodo assicurativo in corso. La polizza prevede inoltre il diritto di recesso di entrambe le Parti (Contraente e Assicuratore) dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, da esercitarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di 30 giorni.

Impresa: Chubb European Group SE

Prodotto: Chubb Easy Solutions – R.C.T./O./P. Globale -Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Terzi, Prestatori d’Opera e Prodotti

DIP Aggiuntivo realizzato in data: Gennaio 2023. Il presente documento è l’ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l’Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@pec.chubb.com -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all’albo IVASS I.00156. L’attività in Italia è regolamentata dall’IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall’Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it

I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato di Chubb European Group SE. Il patrimonio netto di Chubb European Group SE al 31 Dicembre 2021 è pari a € 2.615.036.979 e comprende il capitale sociale pari a € 896.176.662 e le riserve patrimoniali pari a € 1.718.860.317. Il valore dell’indice di solvibilità di Chubb European Group SE è pari al 225%, in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a € 1.369.274.234 e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a € 3.083.063.516. Il requisito patrimoniale minimo è pari a € 603.791.683. Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa, disponibile sul sito <https://www.chubb.com/uk-en/about-us/europe-financial-information.aspx>

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle predette operazioni (Sezione I RCT/O)
- ✓ La responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché questi non siano di proprietà o in usufrutto dell’Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A, ovvero a lui locati, incluse le lesioni personali cagionate alle persone trasportate (Sezione I RCT/O)
- ✓ I danneggiamenti a cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione e/o riparazione quando eseguiti presso terzi, che per volume, peso e/o destinazione non possono essere facilmente rimosse (Sezione I RCT/O)
- ✓ La responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni arrecati a terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza (Sezione I RCT/O)
- ✓ La responsabilità civile derivante all’Assicurato per danneggiamenti a cose di terzi causati da incendio, esplosione, scoppio di cose di sua proprietà o da lui detenute (Sezione I RCT/O)
- ✓ Estensione della garanzia RCO ai prestatori di lavoro non dipendenti dell’Assicurato, inclusi sia i danni subiti da tali prestatori di lavoro che quelli provocati a terzi e/o dipendenti dell’Assicurato durante lo svolgimento delle relative mansioni per conto dell’Assicurato (Sezione I RCT/O)

- ✓ Estensione della garanzia RCT alla responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro non dipendenti dell'Assicurato per danni involontariamente causati a terzi o fra di loro nello svolgimento delle relative mansioni per conto dell'Assicurato (Sezione I RCT/O)
- ✓ La responsabilità civile personale del responsabile o dell'addetto interno del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda o dell'unità produttiva ai sensi di legge (Sezione I RCT/O)
- ✓ I danni materiali e diretti agli impianti tecnologici pre-esistenti, purché non di proprietà dell'Assicurato, causati dall'Assicurato durante l'esecuzione dei lavori (Sezione I RCT/O)
- ✓ I danneggiamenti a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia (Sezione I RCT/O)
- ✓ Estensione della garanzia RCT alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'ambiente in conseguenza di un fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a causa accidentali nell'esercizio dell'attività assicurata. La garanzia comprende, inoltre, il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro indennizzabile a termini di polizza, entro il massimale pari ad € 50.000,00 (Sezione I RCT/O)
- ✓ Danni derivanti da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato (Sezione I RCT/O)
- ✓ Danni alle cose sollevate, caricate o scaricate (Sezione I RCT/O)
- ✓ Danni cagionati a terzi derivanti da circolazione di carrelli elevatori e macchine operatrici utilizzati dall'Assicurato all'interno del perimetro aziendale e/o del cantiere nel quale si svolge l'attività assicurata, purché per i citati carrelli elevatori e macchine operatrici non sussista alcuna autorizzazione alla circolazione su strade pubbliche rilasciata dalle Autorità competenti (Sezione I RCT/O)
- ✓ Danni derivanti da interruzioni o sospensioni, parziali o totali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi e conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini della garanzia RCP (Sezione II RCP)
- ✓ La responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali esso deve rispondere (Sezione II RCP)
- ✓ Danni che i prodotti, quali componenti scindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente o ai prodotti finiti (Sezione II RCP)

L'Impresa risarcisce i danni fino agli importi massimi (c.d. massimali), indicati nella proposta formulata dall'Impresa.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO operanti solo se espressamente richiamate nel Certificato di Assicurazione

R.C. Smercio (RCT/O)	La responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, compreso l'acquirente, causati dalle cose vendute o consegnate purché verificatisi entro un anno dalla messa in circolazione e, in ogni caso, non oltre la data di scadenza della polizza, entro il massimale indicato nella proposta formulata dall'Impresa.
Danni da cedimento o franamento del terreno (RCT/O)	Danni a cose causate da cedimento o franamento del terreno, purché tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature, entro il massimale indicato nella proposta formulata dall'Impresa.
Danni a condutture ed impianti sotterranei (RCT/O)	Danni alle condutture e agli impianti sotterranei, entro il massimale indicato nella proposta formulata dall'Impresa.
Assicurati Addizionali (RCT/O)	Inserimento in copertura dei soggetti indicati come Assicurati Addizionali nella Scheda di Polizza, entro il massimale indicato nella proposta formulata dall'Impresa.
Estensione ai lavori completati (RCT/O)	L'importo che l'Assicurato è legalmente tenuto a risarcire a terzi per danni involontariamente causati a terzi e derivanti da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose conseguenti a un difetto di esecuzione di lavori di installazione, manutenzione, riparazione, ecc., eseguiti presso terzi dall'Assicurato e verificatisi in conseguenza di un fatto accidentale dopo la loro esecuzione e la consegna a terzi dell'opera, a condizione che tali danni si siano manifestati entro 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e i lavori siano stati eseguiti durante il periodo di efficacia della polizza e siano stati denunciati entro 2 anni dalla data di cessazione del contratto, entro il massimale indicato nella proposta formulata dall'Impresa.
Subappalto (RCT/O)	Qualora l'Assicurato si avvalga di subappaltatori per lo svolgimento di parte dei lavori, copertura dei danni corporali cagionati ai titolari e ai dipendenti di tali ditte commessi dall'Assicurato o da un prestatore di lavoro di cui l'Assicurato debba rispondere, nonché dei danni cagionati a terzi dai subappaltatori mentre eseguono i lavori nei cantieri dell'Assicurato, entro il massimale indicato nella proposta formulata dall'Impresa.

Estensione malattie professionali (RCT/O)	Estensione della garanzia RCO al rischio delle malattie professionali, entro il massimale indicato nella proposta formulata dall'Impresa.
Esportazione diretta negli USA e in Canada (RCP)	Estensione della garanzia RCP nei territori di USA e Canada, entro il massimale indicato nella proposta formulata dall'Impresa.
Danni da inquinamento (RCP)	Danni da inquinamento dell'atmosfera, delle acque e dei terreni derivanti da guasti o rotture improvvise e accidentali dei prodotti assicurati, entro il massimale indicato nella proposta formulata dall'Impresa.
Estensione alla R.C. del venditore/Vendor's Liability (RCP)	Estensione della garanzia RCP derivante all'Assicurato nella sua qualità di venditore o distributore, nei Paesi per i quali è valido contratto o accordo con l'Assicurato per la vendita o distribuzione dei prodotti fabbricati dall'Assicurato e garantiti a termini di polizza, entro il massimale indicato nella proposta formulata dall'Impresa.
Estensione al ritiro dei prodotti (RCP)	<p>Il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per il ritiro dal mercato dei prodotti descritti in polizza destinati al consumo finale e dei prodotti di terzi nei quali i prodotti assicurati siano entrati a far parte quali componenti, dopo la loro consegna a terzi e/o la loro messa in circolazione, purché si verifichino una delle seguenti circostanze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i prodotti oggetto del ritiro abbiano cagionato danni a terzi per morte, lesioni corporali e/o danneggiamenti a cose a causa di un difetto di fabbricazione e/o concezione dei prodotti descritti in polizza; - vi sia la documentata possibilità che quanto espresso al precedente alinea possa verificarsi; - ordine dell'autorità disposto perché i prodotti dell'Assicurato, in quanto difettosi, determinano quella mancanza di sicurezza che ci si può legittimamente attendere. <p>L'Impresa rimborsa tali spese entro il massimale indicato nella proposta formulata dall'Impresa.</p>
Estensione alle spese di smontaggio e rimpiazzo dei prodotti (RCP)	<p>Il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per lo smontaggio e/o il rimpiazzo dei prodotti descritti in polizza destinati al consumo finale e dei prodotti di terzi nei quali i prodotti assicurati siano entrati a far parte quali componenti, dopo la loro consegna a terzi e/o la loro messa in circolazione, a condizione che tali prodotti per loro natura siano soggetti ad installazione e purché si verifichino una delle seguenti circostanze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tali prodotti abbiano cagionato danni a terzi per morte, lesioni corporali e/o danneggiamenti a cose a causa di un difetto di fabbricazione e/o concezione dei prodotti descritti in polizza; - vi sia la documentata possibilità che quanto espresso al precedente alinea possa verificarsi; - ordine dell'autorità disposto perché i prodotti dell'Assicurato, in quanto difettosi, determinano quella mancanza di sicurezza che ci si può legittimamente attendere. <p>L'Impresa rimborsa tali spese entro il massimale indicato nella proposta formulata dall'Impresa.</p>
Danni al prodotto finito (RCP)	I danni materiali che i prodotti assicurati, quali componenti fisicamente inscindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente od al prodotto finito, entro il massimale indicato nella proposta formulata dall'Impresa.
Difetti di installazione, manutenzione e/o riparazione dei prodotti (RCP)	Estensione della garanzia RCP ai danni causati a terzi da difettosa esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione e/o riparazione eseguiti dall'Assicurato in relazione ai prodotti descritti in polizza, purché tali danni si siano verificati dopo l'ultimazione dei lavori e la messa in circolazione, a condizione che tali danni si siano manifestati entro 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e i lavori siano stati eseguiti durante il periodo di efficacia della polizza e siano stati denunciati entro 2 anni dalla data di cessazione del contratto, entro il massimale indicato nella proposta formulata dall'Impresa.
Danni patrimoniali puri non consecutivi (RCP)	Estensione della garanzia RCP alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni patrimoniali cagionati a terzi derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi risarcibili a sensi di legge, che hanno avuto origine da difetto dei prodotti assicurati, entro il massimale indicato nella proposta formulata dall'Impresa.
Estensione Cyber Risk – Violazione Dati e Cyber Attack (RCT/P)	Estensione delle garanzie RCT e RCP alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni e costi involontariamente causati a terzi e conseguenti ad una violazione dei dati relativa ai dati personali di terzi o ad una illecita o non autorizzata divulgazione di dati societari appartenenti a terzi; nonché alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in conseguenza di un fatto accidentale che abbia cagionato a un terzo danni a cose e lesioni fisiche e derivanti da accesso non autorizzato, presenza di malware in, diffusione di malware attraverso, uso non autorizzato di, uso doloso di e interferenza dolosa con qualsiasi sistema informatico gestito e/o controllato o venduto, fornito, alterato, costruito, riparato, progettato, testato, installato o processato dall'Assicurato, entro il massimale indicato nella proposta formulata dall'Impresa.



Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Relativamente alla garanzia RCT sono, inoltre, esclusi:

- ✘ Danni subiti da:
 - Il rappresentante legale dell'Assicurato;
 - I prestatori di servizio che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio;
 - I subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.
- ✘ Danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, ad eccezione degli automezzi sia di dipendenti che di terzi parcheggiati nell'ambito degli stabilimenti, magazzini o depositi di proprietà od in uso all'Assicurato
- ✘ Danni derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti, di aeromobili e di veicoli spaziali montati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di montaggio o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori
- ✘ Danni cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi e/o la loro messa in circolazione
- ✘ Danni da furto
- ✘ Danni cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori, inclusi navi e/o natanti, aeromobili e/o veicoli spaziali, ed i pregiudizi economici relativi al loro mancato uso
- ✘ Danni alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate
- ✘ Danni derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, collegate in modo fisso e non removibile (esclusi quindi i raccordi "mobili" o meglio "smontabili"), nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali
- ✘ Danni derivanti da circolazione, su strade di uso pubblico o su aree private ad esse equiparate, cagionati da veicoli a motore in genere, per i quali è obbligatoria l'assicurazione
- ✘ Danni a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati
- ✘ Danni derivanti da cyber risk, cioè conseguenti a una violazione dei dati relativa ai dati personali di terzi o all'illecita o non autorizzata divulgazione di dati societari appartenenti a terzi, o danno a cose, inclusi i dati, e/o una lesione fisica, solo direttamente derivante da malware o dalla gestione e/o controllo, da parte dell'Assicurato, di qualsiasi sistema informatico
- ✘ Danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento
- ✘ Danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge
- ✘ Danni direttamente o indirettamente derivanti da o conseguenti a guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e Terrorismo
- ✘ Danni derivanti dalla proprietà (anche in partecipazione) e/o conduzione di piattaforme ed impianti di trivellazione ubicati in mare (off-shore rigs and platforms)
- ✘ Danni conseguenti a qualsiasi Responsabilità Civile Professionale, intendendosi per tale i danni derivanti direttamente o indirettamente da attività di tipo intellettuale fornite a terzi dietro compenso, quali attività di ideazione, progettazione, disegno, programmazione, sviluppo, analisi, organizzazione e/o creazione in riferimento a qualunque bene tangibile o intangibile o servizio, comprese attività professionali che prevedono l'iscrizione ad albi professionali;

Relativamente alla garanzia RCO sono, inoltre, esclusi i danni derivanti da malattie professionali

- ✘ Danni derivanti da detenzione od impiego di esplosivi
- ✘ Danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente
- ✘ Danni derivanti da silice, amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri, esposizione al fumo passivo, alla generazione di campi elettrici e/o magnetici e/o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF), o da azioni riprovevoli o chiaramente ostili dell'Assicurato o delle persone delle quali deve rispondere, manifestate attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti

Relativamente alla garanzia Danni a mezzi sotto carico e scarico sono, inoltre, esclusi:

- ✘ Danni a cose trasportate sui mezzi
- ✘ Danni da furto
- ✘ Danni da incendio
- ✘ Danni conseguenti al mancato uso

Relativamente alla garanzia Lavori presso terzi/R.C. Installazione sono, inoltre, esclusi:

- ✘ Danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo
- ✘ Danni a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori

Relativamente alla garanzia Danni da incendio rimane ferma l'esclusione dei danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo.

Relativamente alla garanzia R.C. Personale dei prestatori di lavoro non dipendenti è, inoltre, esclusa qualsiasi R.C. Professionale e/o contrattuale derivante all'Assicurato per fatto o atto di tale personale.

Relativamente alla garanzia R.C. degli addetti al servizio di tutela della salute e della sicurezza sono, inoltre, esclusi i danni verificatisi a causa di violazioni o inosservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Relativamente alla garanzia Danneggiamenti a cose sulle quali si eseguono i lavori sono, inoltre, esclusi i danni resi necessari per l'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione.

Relativamente alla garanzia Cose in consegna e custodia sono, inoltre, esclusi

- ✘ Danni alle cose costituenti oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte in polizza
- ✘ Danni a cose che possano essere considerate beni strumentali utilizzati per l'attività assicurata

Relativamente alla garanzia Inquinamento Accidentale sono, inoltre, esclusi i danni:

- ✘ Derivanti da alterazioni di carattere genetico
- ✘ Provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto in polizza
- ✘ Cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo
- ✘ Conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

Relativamente alla garanzia Danni da circolazione all'interno del perimetro aziendale sono, inoltre, esclusi:

- ✘ Casi in cui il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti
- ✘ Danni subiti da terzi trasportati; in caso di trasferimento su strada
- ✘ Casi in cui non vi sia il benessere dell'Ente proprietario, valido ed operante, e il trasferimento non avvenga secondo le regolamentazioni previste dal Ministero competente

Relativamente alla garanzia RCP:

- ✘ Danni subiti dall'Assicurato e dai suoi legali rappresentanti
- ✘ Danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge
- ✘ Le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dall'Impresa
- ✘ Danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)
- ✘ Danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera; inquinamento, infiltrazioni, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione,

	<p>impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ Danni derivanti da prodotti destinati specificatamente al settore aeronautico ed aerospaziale ✘ Danni che i prodotti assicurati provochino ad altro componente od al prodotto finito e i danni a cose dovuti alla rimozione e/o al rimpiazzo del prodotto assicurato dopo la sua installazione (cosiddetti "danni necessari") ✘ Danni provocati da prodotti anticoncezionali, RU 486 ed altri abortofacenti, emoderivati, e prodotti per la terapia e diagnosi dell'AIDS; DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloramfenicolo e da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone; vaccini (anche contro la peste suina) nonché "BSE", e/o TSE (Transmissible Spongiform Encephalopathy), Malattia di Creutzfeldt-Jacob e sindromi correlate; Organismi Geneticamente Modificati (G.M.O.), nonché sostanze e/o ingredienti non conformi a norme e leggi; armi da fuoco in genere, sia manuali che automatiche ✘ Danni derivanti da prodotti contenenti o composti da piombo, amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri, da urea formaldeide, da tabacco e da qualsiasi prodotto a base di tabacco, compreso il fumo passivo, da acido perfluorooctansulfonico (PFOS), da acido perfluorooctanoico (PFOA), e dal suo derivato Perfluorottano d'Ammonio (APFO, anche conosciuto come C8), nonché i danni conseguenti all'utilizzo di additivi e/o conservanti che, all'atto della commercializzazione dei prodotti assicurati, non siano consentiti dalla legge nella preparazione e per la conservazione di prodotti alimentari e/o comunque dei quali sia riconosciuta la pericolosità per la salute pubblica ✘ Danni materiali, lesioni fisiche e/o personali, originati dalla generazione e/o emissione di campi elettromagnetici (EMF) e dalle radio frequenze in genere da parte di qualsiasi dispositivo ✘ Danni derivanti da software/hardware, inclusi quelli predisposti per la sicurezza Informatica e comunque atti a prevenire un accesso non autorizzato a, o l'utilizzo di, un sistema di dati o un programma informatico, nonché danni conseguenti a una violazione dei dati relativa ai dati personali di terzi o all'illecita o non autorizzata divulgazione di dati societari appartenenti a terzi, o danno a cose, inclusi i dati, e/o una lesione fisica, solo direttamente derivante da malware o dalla gestione e/o controllo, da parte dell'Assicurato, di qualsiasi sistema informatico ✘ Danni cagionati da difetto di esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione e/o riparazione eseguiti presso terzi e verificatisi dopo la loro esecuzione e la consegna del prodotto ✘ Danni cagionati da errata esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione, montaggio e/o riparazione ✘ Danni dovuti a lesioni personali derivanti da o in relazione a qualsiasi condizione, direttamente o indirettamente causata, indotta o derivante da virus dell'immunodeficienza acquisita (HIV), complessi correlati all'AIDS (ARC), sindrome dell'immunodeficienza acquisita, qualsiasi complesso virale o sindrome che è correlato a quanto precede, qualsiasi altra malattia ematica o infezione o mutazione, derivazione o variazione della stessa che deriva dalla produzione o dalla fornitura di sangue o prodotti del sangue ✘ Danni derivanti da prodotti e/o impianti che utilizzano o contengono batterie al litio, sistemi di ricarica e/o gestione delle stesse <p>Relativamente alla garanzia R.C. Smercio sono, inoltre, esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ Danni dovuti a vizio originario del prodotto ✘ Danni alle cose ✘ Le spese per le relative riparazioni o sostituzioni ✘ Danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità <p>Relativamente alla garanzia Danni a condutture ed impianti sotterranei sono, inoltre, esclusi i danni da sospensione di servizio o per mancato uso.</p> <p>Relativamente alla garanzia Estensione ai lavori completi sono, inoltre, esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ Danni subiti dall'Assicurato o dai suoi legali rappresentanti ✘ Le spese del rifacimento del lavoro eseguito o di sue singole parti, gli importi pari al controvalore del lavoro eseguito nonché le spese di rimpiazzo dei componenti, parti, attrezzature o materiali utilizzati per l'esecuzione del lavoro, e le spese della loro riparazione o gli importi pari al loro controvalore ✘ Danneggiamenti a cose che sono o sono state l'oggetto di installazione, manutenzione, riparazione o lavorazione ✘ I danni da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati, nonché i danni da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale le opere sono destinate
--	--

- ✘ Le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti o di beni risultanti difettosi o presunti tali a causa dei lavori su di essi effettuati dall'Assicurato
- ✘ Le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dall'Impresa
- ✘ I danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge nonché da mancato o intempestivo intervento manutentivo
- ✘ Danni verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)
- ✘ Danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni o impoverimento delle falde acquifere, di giacimenti minerali ed, in genere, di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento

Relativamente alla garanzia Estensione Malattie professionali sono, inoltre, esclusi:

- ✘ Le conseguenze, dirette ed indirette, di silice, amianto e asbesto, e relative polveri e/o fibre e qualunque altra patologia che sia riconosciuta al momento come correlata con l'amianto
- ✘ I prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile
- ✘ Le malattie professionali conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa e/o da parte del soggetto qualificabile come "datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
 - alla intenzionale mancata prevenzione dal danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa e/o da parte del soggetto qualificabile come "datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs.81/2008; la presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
- ✘ Le malattie provocate dall'esposizione al "fumo passivo"
- ✘ I danni risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF)
- ✘ I prestatori di lavoro per i quali l'obbligo di corrispondere il premio all'INAIL ricade su soggetti diversi dall'Assicurato

Relativamente alla garanzia Estensione alla R.C. del Venditore/Vendor's Liability sono, inoltre, esclusi:

- ✘ Danni derivanti da qualsiasi specifica garanzia o qualsiasi distribuzione o vendita, non autorizzata dall'Assicurato
- ✘ Danni a persone o danneggiamenti a cose derivanti da:
 - qualsiasi intervento da parte del Venditore che modifichi le condizioni del Prodotto o che modifichi le istruzioni originali comprese quelle per il normale uso;
 - qualsiasi mancanza commessa nel mantenimento del Prodotto in condizioni di vendita;
 - qualsiasi mancanza nell'effettuare ispezioni, sistemazioni, prove o servizi che il Venditore abbia concordato di effettuare, o normalmente effettua, nel regolare svolgimento della sua attività in relazione alla distribuzione o vendita del Prodotto;
 - Prodotti che, dopo la distribuzione e vendita da parte dell'Assicurato, sono stati etichettati o rietichettati o sono stati usati come contenitori, parti od ingredienti di qualsiasi altra cosa o sostanza da parte o per il Venditore.
- ✘ Danni per morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose che si verifichino nei locali del Venditore
- ✘ Danni a persone fisiche o giuridiche diverse dall'Assicurato, da cui il venditore abbia acquistato prodotti o componenti o contenitori che siano entrati a far parte o che accompagnino o che contengano i prodotti dell'Assicurato

Relativamente alla garanzia Estensione al ritiro dei prodotti sono, inoltre, esclusi:

- ✘ Il controvalore dei prodotti
- ✘ Le spese di ritiro che non sono necessarie al fine di evitare danni a persone o danneggiamenti a cose (per es. difetti estetici);

- ✘ I costi sostenuti dall'Assicurato per la fornitura suppletiva di parti esenti da difetti incluse le relative spese di trasporto e, comunque, il controvalore dei prodotti forniti dall'Assicurato
- ✘ I costi per danni consequenziali (ad es.: interruzione di esercizio, mancata produzione o mancato utile che abbiano a subire il produttore e/o distributore/importatore di prodotti finiti o altri terzi inseriti nella filiera tra l'Assicurato e il consumatore finale, così come per spese che abbiano avuto a subire i possessori in conseguenza di un'azione di ritiro)
- ✘ Le spese di ritiro per difetti dei prodotti dell'Assicurato dovuti alla intenzionale inosservanza, da parte dell'Assicurato o dei suoi dirigenti, di disposizioni emesse dalla Pubblica Autorità e delle indicazioni fornite dal committente; sono altresì escluse le spese sostenute per il ritiro dal mercato di prodotti contenenti additivi e/o conservanti che non siano consentiti dalla legge nella preparazione e per la conservazione di prodotti alimentari e/o comunque dei quali sia riconosciuta la pericolosità per la salute pubblica
- ✘ Le spese di ritiro di prodotti finiti dotati dei prodotti dell'Assicurato, la cui produzione, idoneità, applicazione o efficacia non sia stata sufficientemente collaudata rispetto all'uso specifico cui sono destinati, secondo le regole della tecnica o della scienza esistenti al momento della loro immissione sul mercato
- ✘ Le spese derivanti da impegni volontariamente assunti dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla Legge
- ✘ Le spese di ritiro ed i costi relativi al settore Automotive

Relativamente alla garanzia Estensione alle spese di montaggio e rimpiazzo dei prodotti sono, inoltre, esclusi:

- ✘ Il controvalore dei prodotti
- ✘ le spese di smontaggio e/o rimpiazzo che non sono necessarie al fine di evitare danni a persone o danneggiamenti a cose (per es. difetti estetici)
- ✘ I costi per danni consequenziali (ad es.: interruzione di esercizio, mancata produzione o mancato utile che abbiano a subire il Produttore e/o distributore/importatore di prodotti finiti o altri terzi inseriti nella filiera tra l'Assicurato e il consumatore finale, così come per spese che abbiano avuto a subire i possessori in conseguenza delle operazioni di smontaggio e/o rimpiazzo
- ✘ Le spese di smontaggio e/o rimpiazzo per difetti dei prodotti dell'Assicurato dovuti alla intenzionale inosservanza, da parte dell'Assicurato o dei suoi dirigenti, di disposizioni emesse dalla Pubblica Autorità e delle indicazioni fornite dal committente; sono altresì escluse le spese sostenute per lo smontaggio e/o rimpiazzo di prodotti contenenti additivi e/o conservanti che non siano consentiti dalla legge nella preparazione e per la conservazione di prodotti alimentari e/o comunque dei quali sia riconosciuta la pericolosità per la salute pubblica
- ✘ Le spese di smontaggio e/o rimpiazzo di prodotti finiti dotati dei prodotti dell'Assicurato, la cui produzione, idoneità, applicazione o efficacia non sia stata sufficientemente collaudata rispetto all'uso specifico cui sono destinati, secondo le regole della tecnica o della scienza esistenti al momento della loro immissione sul mercato
- ✘ Le spese derivanti da impegni volontariamente assunti dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla Legge
- ✘ Le spese di ritiro ed i costi relativi al settore Automotive
- ✘ Le spese sostenute dall'Assicurato la ragionevole comunicazione dei motivi che giustificano il ritiro, fatta ai consumatori finali ed ai distributori
- ✘ Le spese connesse a qualsivoglia trasporto
- ✘ Le spese necessarie per la distruzione dei prodotti

Relativamente alla garanzia Danni al prodotto finito resta ferma l'esclusione dei danni a cose dovuti alla rimozione e/o al rimpiazzo del prodotto Assicurato dopo la sua installazione (cosiddetti "danni necessari").

Relativamente alla garanzia Difetti di installazione, manutenzione e/o riparazione dei prodotti sono, inoltre, esclusi:

- ✘ Le spese di rifacimento del lavoro o di sue singole parti o gli importi pari al controvalore del lavoro eseguito
- ✘ Le spese di sostituzione dei componenti, o parti o attrezzature utilizzati per l'esecuzione del lavoro, le spese della loro riparazione o gli importi pari al loro controvalore
- ✘ I danneggiamenti a cose che sono o sono state installate, mantenute, riparate e/o lavorate

	<p>Relativamente alla garanzia Estensione Cyber Risk – Violazione Dati e Cyber Attack sono, inoltre, esclusi</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ I danni patrimoniali, intendendosi per tali i pregiudizi economici che non siano conseguenza di danni a persone o danneggiamenti a cose, e che siano risarcibili ai sensi di legge ✘ Casi in cui l'Assicurato svolga un'attività in un settore e/o risulti fabbricante e/o produttore di prodotti destinati ai settori di seguito elencati: <ul style="list-style-type: none"> - Produzione di energia nucleare; - Aerospaziale; - Aeronautico; - Trasporto di persone e/o cose (via terra e/o mare); - Telecomunicazioni; - Informatica, inclusi, a titolo esemplificativo e non limitativo, internet providers, motori di ricerca, data processing; - Financial Institutions quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: Banche, Assicurazioni, e Imprese di Investimento; - Enti Pubblici e Governativi; - Forze Armate e di Polizia.
--	--



Ci sono limiti di copertura?

- ! L'Impresa non sarà tenuta a garantire la copertura Assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o Risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o Risarcimento od il riconoscimento di tale beneficio esponesse l'Impresa o la sua Capogruppo/Società Controllante o altre società del Gruppo a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori previsti da leggi, disposizioni o regolamenti dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America
- ! È prevista l'applicazione di franchigie e sottolimiti specifici per garanzia, indicati nella proposta formulata dall'Impresa



Che obbligo ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: <ul style="list-style-type: none"> - Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni - L'elenco completo dei documenti da fornire all'Impresa è contenuto nelle Condizioni di Assicurazione in relazione a ogni specifica garanzia
	Assistenza diretta/in convenzione: La polizza non prevede prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa.
	Gestione da parte di altre imprese: La polizza non prevede la gestione dei sinistri da parte di altre imprese.
	Prescrizione: I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono entro il termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto in conformità all'art.2952 Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
Dichiarazione inesatte o reticenti	Dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Assicurato possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l'annullamento del contratto secondo quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.
Obblighi dell'Impresa	La polizza non prevede un termine entro il quale l'Impresa si impegna a pagare l'indennizzo all'Assicurato.



Quando e come devo pagare?

Premio	<ul style="list-style-type: none"> - Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo calcolato sulla base dell'elemento variabile indicato in polizza (retribuzioni e/o fatturato), ed è regolato alla fine di ogni periodo assicurativo sulla base delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo, fermo il premio minimo comunque dovuto anche in caso di differenza passiva - Qualora il premio consuntivo risultasse superiore del 100% rispetto a quello anticipato, l'Impresa avrà il diritto di modificare il premio da anticipare per il periodo assicurativo successivo portandolo ad un importo non inferiore all'80% dell'ultimo premio consuntivo - Il premio è comprensivo di imposta ai sensi di legge
---------------	--

Rimborso	La polizza non prevede casi di rimborso del premio.
-----------------	---



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<ul style="list-style-type: none"> - In merito alla durata dell'assicurazione, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni - Non sono previsti periodi di carenza contrattuale
Sospensione	La polizza non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	La polizza non prevede casi, a parte il diritto di recesso indicato nel DIP Danni, in cui il Contraente o l'Assicurato possano risolvere il contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Persone giuridiche.



Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 16%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all'Impresa, ai seguenti indirizzi:</p> <p>Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano</p> <p>Fax: 02.27095.430</p> <p>Email: ufficio.reclami@chubb.com</p> <p>L'Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.</p>
All'IVASS	<p>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo" o al seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf</p> <p>In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.</p> <p>Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en.</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX (Legge 9/8/2013, n. 98).
-------------------	--

Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	La polizza non prevede l'applicabilità di uno specifico sistema alternativo di risoluzione delle controversie, quali arbitrato o altro sistema.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

R.C.T./O./P. Globale
Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Terzi,
Prestatori d'Opera e Prodotti

Condizioni di Assicurazione

CHUBB®

DEFINIZIONI

Ai fini della presente **Polizza** si intendono per:

Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall' Assicurazione ;
Assicurazione:	il contratto di Assicurazione;
Cose:	sia gli oggetti materiali sia gli animali;
Danneggiamenti a Cose:	alterazione fisica e/o chimica di Cose ;
Fatturato:	i "Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni", come espressi nel Conto Economico redatto secondo l'art.2425 del Codice Civile, conseguiti da tutti gli Assicurati coperti dalla presente Polizza nel Periodo Assicurativo al netto delle Fatturazioni tra Assicurati (Intercompany);
Massimale:	la massima esposizione della Società in ogni Sinistro , qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o abbiano sofferto Danneggiamenti a Cose di loro proprietà;
Massimale Aggregato:	l'importo massimo cui la Società sarà tenuta a pagare in un Periodo Assicurativo , per tutte le garanzie della presente Polizza e per Sinistri in Serie ;
Messa in circolazione:	il Prodotto è messo in circolazione quando sia consegnato all'acquirente, all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova;
Periodo Assicurativo:	il periodo, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza della presente Polizza , per il quale il premio è dovuto;
Premio:	la somma dovuta dall' Assicurato alla Società ;
Prestatori di Lavoro:	Dipendenti: i Dirigenti, Quadri, Impiegati ed Operai legati all' Assicurato da un contratto prestazione di lavoro; Non Dipendenti e/o Lavoratori Temporanei: <ul style="list-style-type: none"> ✓ i prestatori di lavoro temporaneo, inclusi tra questi Stagisti, Corsisti e Tirocinanti, di cui l'Assicurato si avvale ai sensi della legge del 24/06/97 n. 196, nella sua qualità di azienda utilizzatrice; ✓ i prestatori di lavoro come definiti all'art. 5 del D. Lgs. del 23/02/2000 n. 38; ✓ le figure professionali di cui l'Assicurato si avvale ai sensi del D. Lgs. del 10/09/2003 n. 276 (Legge Biagi).
Polizza:	il documento che prova l' Assicurazione ;
Prodotto:	ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile; si considera Prodotto anche l'elettricità;
Produttore:	il fabbricante del bene o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo;
Retribuzioni:	qualsiasi corrispettivo che il datore di lavoro paga, a titolo di salari e stipendi, compensi e canoni di affitto a Prestatori di Lavoro o altri soggetti;
Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro ;
Sinistro (R.C.P.):	in caso di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ garanzia in base all'accadimento del Sinistro: il manifestarsi del danno; ✓ garanzia in base alla richiesta di Risarcimento: la richiesta di Risarcimento;
Sinistro (R.C.T./O.):	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l' Assicurazione ;
Sinistro in serie:	una pluralità di Sinistri originatisi da uno stesso difetto anche se manifestatosi in più Prodotti ed in più Periodi Assicurativi ;
Società:	l'Impresa Assicuratrice;
Subappaltatore:	il soggetto cui l' Assicurato ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori.
Terrorismo:	qualsiasi azione posta in essere o semplicemente minacciata da una o più persone e diretta ad influenzare od intimidire uno Stato e/o un Governo e/o l'opinione pubblica o parte di essa per scopi o motivi politici, religiosi, etnici o ideologici in genere.

Note sulla qualifica di Assicurato:

Assicurato è colui che, essendo qualificato produttore, o comunque ad esso assimilato, ai sensi di Legge, incluso il D.Lgs. del 06/09/2005, n. 206, è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto.

Alcuni soggetti che effettuano operazioni complementari alla produzione di Terzi, ad es. produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, sono considerati responsabili dal succitato D.Lgs., limitatamente ai danni imputabili da difettosità della loro produzione e/o fornitura.

Ai fini dell'esposizione di rischio, cosiddetta "Cyber Risk", si devono intendere valide ed operanti le seguenti ulteriori Definizioni:

- Dati:** qualsiasi informazione personale o commerciale in ogni forma incluso, ma non limitato a, documentazioni, rapporti, progetti, piani, formule, processi, segreti commerciali, brevetti, informazioni finanziarie, informazioni mediche o sanitarie, informazioni personali, numeri e movimentazioni di conto, codici di sicurezza o informazioni relative a carte di credito o di debito, che siano o meno in formato elettronico e che appartengano o meno all'**Assicurato**.
- Dati personali:**
- A. Il nome di una persona fisica, il numero identificativo di un documento di identità o del codice fiscale, dati sanitari o di assistenza sanitaria, altre informazioni mediche riservate, il numero della patente di guida, di carte di credito o di debito, l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo email, il numero di conto corrente o una password; o
 - B. ogni altra informazione personale non pubblica come definita nella Normativa sulla Privacy, in qualunque formato essi siano qualora, sulla base di tali informazioni, una persona fisica possa essere identificata o contattata.
- Dati societari:** qualsiasi informazione societaria che sia su qualsiasi formato che includa, ma non limitata, registrazioni, rapporti, progetti, piani, formule, processi, segreti commerciali, brevetti, informazioni finanziarie, informazioni relative ai clienti che siano o meno su formato elettronico, e che siano o meno appartenente all'Assicurato.
- Lesione fisica:** Una lesione al corpo, un malessere, una malattia o la morte. Il termine **Lesione fisica non** comprende un danno psichico, angoscia psichica, tensione psichica, stress emotivo, sofferenza, dolore o shock, indipendentemente dal fatto che ciò derivi da lesioni corporali, malessere, malattia o morte di una persona.
- Malware:** programmi, file o istruzioni di natura dolosa che possano provocare interruzioni, danni o bloccare l'accesso a un software o al **Sistema informatico** o ai **Dati** in essi archiviati, o che possono in qualsiasi altro modo corrompere il funzionamento degli stessi, compresi codici maligni, ransomware, cryptoware, virus, trojan, worm e bombe logiche o a orologeria.
- Normativa sulla privacy:** le norme relative alla tutela, alla custodia, al controllo o all'uso di **Dati personali**.
- Sistema informatico:** Qualsiasi elaboratore elettronico hardware, software, firmware, dispositivo elettronico, dispositivo elettronico per l'archiviazione, dispositivi di duplicazione e conservazione di informazioni elettroniche, dispositivi di connessione di rete o loro componenti o relativi dispositivi di input ed output, compresi quelli che possono operare mediante connessione internet o reti interne o che risultano connessi mediante dispositivi di archiviazione dati o altri dispositivi.
- Violazione dei Dati:** Il furto, la perdita o l'illecita o non autorizzata divulgazione di **Dati Personali**.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al **Risarcimento**, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione** (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile).

Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO

L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in **Polizza** se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.

Se l'**Assicurato** non paga i premi o le rate di premio successivi, l'**Assicurazione** resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 Codice Civile).

I premi devono essere pagati alla Direzione Generale per l'Italia ovvero alla Rappresentanza periferica, Agenti o Broker cui la **Polizza** è assegnata.

Art. 3 DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni **Sinistro** e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto di **Risarcimento**, una delle Parti Contraente può recedere dall'**Assicurazione** dando all'Altra un preavviso di 30 giorni. Nel solo caso in cui il recesso sia richiesto dalla **Società** la stessa si impegna, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, a mettere a disposizione la parte di premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 4 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta inviata tra le parti contraenti mediante lettera raccomandata R.R. spedita almeno 2 mesi prima della scadenza dell'**Assicurazione**, da una parte contraente all'altra, quest'ultima è prorogata per un anno.

Art. 5 FORO COMPETENTE

Le Parti stabiliscono espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.28 C.P.C., che per ogni controversia nascente dall'esecuzione o interpretazione del presente contratto o ad essa strettamente connessa, sarà territorialmente competente il Foro di Milano.

Art. 6 ESCLUSIONE DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DI SANZIONI INTERNAZIONALI (APPLICABILE A TUTTE LE GARANZIE)

La **Società** non sarà tenuta a garantire la copertura Assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o **Risarcimento** né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente **Polizza** qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o **Risarcimento** od il riconoscimento di tale beneficio esponesse la **Società** o la sua Capogruppo/Società Controllante o altre società del Gruppo a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori previsti da leggi, disposizioni o regolamenti dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Questa clausola prevarrà su qualsiasi condizione contraria eventualmente contenuta in questa **Polizza**.

SEZIONE I

GARANZIE R.C. VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO

Art. 7 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La **Società** risponde delle somme che l'**Assicurato** sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di **Risarcimento** (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per **Danneggiamenti a Cose**, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'**Assicurazione** comprende altresì l'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso nè eccettuato) e vale sia che l'**Assicurato** agisca nella sua qualità di proprietario sia che operi quale esercente, conduttore, gestore o committente.

L'**Assicurazione** vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'**Assicurato** da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere.

B) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La **Società** risponde delle somme che l'**Assicurato** sia tenuto a pagare, a titolo di **Risarcimento** (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso i **Prestatori di Lavoro** subordinato da lui dipendenti, inclusi quelli appartenenti all'area dirigenziale, siano essi:

- ✓ non soggetti all'Assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro,
 - ✓ Assicurati, ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, nonché ai sensi del Dlgs. 23/02/2000 n° 38,
- per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da essi sofferti.

L'**Assicurazione** si intende prestata con l'applicazione della franchigia stabilita nella SCHEDA DI POLIZZA per ogni persona infortunata.

La validità dell'**Assicurazione** è subordinata alla condizione che, al momento del **Sinistro**, l'**Assicurato** sia in regola con gli obblighi per l'Assicurazione di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata Assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di legge vigenti, o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

C) RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO DIPENDENTI

Quanto previsto con i precedenti punti A) e B), si intende esteso alla responsabilità civile personale dei **Prestatori di Lavoro Dipendenti** dell'**Assicurato**, per danni involontariamente cagionati a Terzi o fra di loro nello svolgimento delle relative mansioni.

Ciò nei limiti del **Massimale** previsto in **Polizza** per **Sinistro**; il quale resta ad ogni effetto unico, anche nei casi di corresponsabilità dei **Prestatori di Lavoro** con l'**Assicurato** o fra di loro.

Tanto l'Assicurazione R.C.T. quanto l'Assicurazione R.C.O., valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 8 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'**Assicurazione** vale per i danni che avvengono in tutti i paesi del mondo.

Art. 9 NOVERO TERZI

Sono considerati Terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con esclusione di:

- a) Il Rappresentante Legale dell'**Assicurato**.
- b) I prestatori di servizio che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.
- c) I **subappaltatori** e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'**Assicurato**, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'**Assicurazione**.

Art. 10 ESCLUSIONI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.T.

L'**Assicurazione** non comprende i danni:

- a) alle **Cose** che l'**Assicurato** abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, ad eccezione degli automezzi sia di dipendenti che di **Terzi** parcheggiati nell'ambito degli stabilimenti, magazzini o depositi di proprietà od in uso all'**Assicurato**;
- b) derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti, di aeromobili e di veicoli spaziali;
- c) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- d) cagionati da **Prodotti o Cose** in genere dopo la consegna a Terzi e/o la loro **Messa in Circolazione**;
- e) da furto;
- f) cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori, inclusi navi e/o natanti, aeromobili e/o veicoli spaziali, ed i pregiudizi economici relativi al loro mancato uso;
- g) alle **Cose** trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;

Pag. 5 di 26

Commentato [NL1]: qui

- h) derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, collegate in modo fisso e non removibile (esclusi quindi i raccordi "mobili" o meglio "smontabili"), nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- i) da circolazione, su strade di uso pubblico o su aree private ad esse equiparate, cagionati da veicoli a motore in genere, per i quali, in conformità alle norme del D.Lgs n° 209 del 7 Settembre 2005 e delle successive modifiche, è obbligatoria l'**Assicurazione**;
- j) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a **Cose** in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati.
- k) derivanti da Cyber Risk, cioè conseguenti a:
 - ✓ una **Violazione dei Dati** relativa ai **Dati Personali** di **Terzi** o all'illecita o non autorizzata divulgazione di **Dati societari** appartenenti a **Terzi**;
 - ✓ **Cyber Liability**, cioè un **Danno a cose**, inclusi i **Dati**, e/o una **Lesione Fisica**, solo direttamente derivante da **Malware** o dalla gestione e/o controllo, da parte dell'**Assicurato**, di qualsiasi **Sistema Informatico**;
- l) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- m) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'**Assicurato** e non direttamente derivatigli dalla legge;
- n) conseguenti a qualsiasi Responsabilità Civile Professionale, intendendosi per tale i danni derivanti direttamente o indirettamente da attività di tipo intellettuale fornite a terzi dietro compenso, quali attività di ideazione, progettazione, disegno, programmazione, sviluppo, analisi, organizzazione e/o creazione in riferimento a qualunque bene tangibile o intangibile o servizio, comprese attività professionali che prevedono l'iscrizione ad albi professionali;
- o) derivanti dalla proprietà (anche in partecipazione) e/o conduzione di piattaforme ed impianti di trivellazione ubicati in mare (off-shore rigs and platforms).
- p) Si precisa che la presente Assicurazione altresì non comprende, e pertanto non saranno ammessi al risarcimento, gli importi che l'Assicurato/Contraente sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende e/o a carattere sanzionatorio e non risarcitorio (es. punitive or exemplary damages).

Commentato [NL2]: qui – eliminata esclusione terrorismo

Art. 11 ESCLUSIONI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.T. ED R.C.O.

L'**Assicurazione** non comprende i danni:

- a) da detenzione od impiego di esplosivi;
- b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- c) conseguenti, direttamente o indirettamente:
 - ✓ da silice, amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri;
 - ✓ dall'esposizione al "fumo passivo";
 - ✓ dalla generazione di campi elettrici e/o magnetici e/o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF);
 - ✓ da azioni riprovevoli o chiaramente ostili dell'**Assicurato**, o delle persone delle quali deve rispondere, manifestate attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti.
- d) direttamente o indirettamente derivanti da o conseguenti a guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e **Terrorismo**.

Art. 12 DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei **Danneggiamenti a Cose** trasportate sui mezzi stessi. Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.

Art. 13 COMMITTEZZA AUTO

L'**Assicurazione** comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** ai sensi dell'art.2049 del Codice Civile, per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'**Assicurato** od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate.

Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e degli Stati per i quali è stata rilasciata la Carta Verde.

Art. 14 LAVORI PRESSO TERZI / R.C. INSTALLAZIONE

Qualora sia prevista nell'attività descritta nella SCHEDA DI POLIZZA, l'**Assicurazione** comprende i **Danneggiamenti a Cose** che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione e/o riparazione quando eseguiti presso Terzi, che per volume, peso e/o destinazione non possono essere facilmente rimosse. Come ambito di esecuzione dei lavori si intende l'area circostante compresa in un raggio di 5 metri dai lavori eseguiti ed interdotta al libero accesso.

Restano comunque esclusi:

- ✓ i **Danneggiamenti a Cose** che l'**Assicurato** abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- ✓ i **Danneggiamenti a Cose** sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori.

Tale garanzia è prestata nell'ambito del **Massimale** R.C.T. con l'applicazione del sottolimito e della franchigia e/o scoperto previsti nella SCHEDA DI POLIZZA.

Art. 15 DANNI DA SOSPENSIONE OD INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per danni arrecati a Terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di **Danneggiamenti a Cose** risarcibili a termini di **Polizza**.

La presente estensione di garanzia è prestata nell'ambito del **Massimale** R.C.T. con l'applicazione del sottolimito e della franchigia e/o scoperto previsti nella SCHEDA DI POLIZZA.

Art. 16 DANNI DA INCENDIO

La garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all'**Assicurato** per **Danneggiamenti a Cose** di Terzi causati da incendio, esplosione, scoppio, di **Cose** di sua proprietà o da lui detenute ferma l'esclusione dei **Danneggiamenti a Cose** che l'**Assicurato** abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo.

Qualora l'**Assicurato** abbia in corso coperture Assicurative prestate con rischio accessorio a Polizza del ramo incendio la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura.

La garanzia viene prestata nell'ambito del **Massimale** R.C.T. con l'applicazione del sottolimito e, in caso di operatività in primo rischio, della franchigia e/o scoperto previsti nella SCHEDA DI POLIZZA.

Art. 17 PRESTATORI DI LAVORO NON DIPENDENTI (C.D. LAVORATORI TEMPORANEI)

La garanzia R.C.O., di cui all'art. 7, lett. B, si estende ai **Prestatori di Lavoro non Dipendenti**; tali **Prestatori di Lavoro** sono quindi equiparati ai **Dipendenti** dell'**Assicurato** e ciò nei limiti dei **Massimali** previsti per tale garanzia. Sono compresi sia i danni subiti da tali **Prestatori di Lavoro** che quelli provocati a terzi e/o **Dipendenti** dell'**Assicurato**, nello svolgimento delle relative mansioni per conto dell'**Assicurato**.

E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi dell'art. 1916 C.C.

Qualora il premio della garanzia R.C.O. sia calcolato sul parametro delle **Retribuzioni**, la presente estensione è valida solo in quanto le **Retribuzioni** (vedasi definizione in **Polizza**) corrisposte dall'**Assicurato** per tali **Prestatori di Lavoro** vengano specificamente comunicate alla **Società** ai fini del calcolo del premio insieme a quelle del personale alle regolari dipendenze dell'**Assicurato**.

Qualora il premio della presente **Assicurazione** fosse calcolato senza utilizzare il parametro delle **Retribuzioni** (ad esempio il **Fatturato**) quanto previsto al precedente comma si intende privo di efficacia.

Art. 18 R.C. PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO NON DIPENDENTI

La garanzia R.C.T., di cui all'art. 7, lett. A, si estende alla responsabilità civile personale dei **Prestatori di Lavoro non Dipendenti**, dell'**Assicurato**, per danni involontariamente cagionati a Terzi o fra di loro nello svolgimento delle relative mansioni per conto dell'**Assicurato**, esclusa comunque qualsiasi R.C. Professionale e/o Contrattuale derivante all'**Assicurato** per fatto o atto di tale personale, per cui le relative richieste di risarcimento ed i relativi danni rimangono a carico di tale personale, salvo diversa pattuizione regolamentata in Polizza.

Ciò nei limiti del **Massimale** previsto in **Polizza** per **Sinistro**, il quale resta ad ogni effetto unico, anche nei casi di corresponsabilità dei **Prestatori di Lavoro** con l'**Assicurato** o fra di loro.

Art. 19 R.C. DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

La garanzia viene estesa alla Responsabilità Civile personale del responsabile o dell'addetto, interno, del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda o dell'unità produttiva di cui al d.lgs. 81/2008. La presente estensione:

- ✓ vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall'**Assicurato** e/o dai suoi amministratori e/o dipendenti sempreché in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento dei compiti loro assegnati;
- ✓ non si applica ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni.

La **Società** non eccederà la risarcibilità di danni verificatisi a causa di violazioni od inosservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tuttavia qualora il **Sinistro** sia conseguenza diretta di una mancata applicazione di quanto richiesto dalle norme in vigore, la franchigia per persona infortunata prevista in **Polizza** si intende raddoppiata.

CONDIZIONI R.C. VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO SEMPRE OPERANTI

Le seguenti estensioni si intendono prestate, se eventualmente escluse, a parziale deroga delle Esclusioni RCT e RCO

Art. 20 DANNEGGIAMENTI A COSE SULLE QUALI SI ESEGUONO I LAVORI (PRE-ESISTENZE)

Premesso che l'Assicurato svolge l'attività descritta in **Polizza** anche presso terzi, si prende atto fra le parti che, a parziale deroga delle Condizioni Generali di **Assicurazione**, la presente **Assicurazione** comprende i danni, materiali e diretti, agli impianti tecnologici pre-esistenti, purché non di proprietà dell'Assicurato, causati dall'Assicurato durante l'esecuzione dei lavori.

Per **impianti tecnologici pre-esistenti** convenzionalmente si intendono macchine, impianti, apparecchiature meccaniche, elettriche, elettroniche, e cose, nuove, collaudate, installate, presenti nel luogo di esecuzione dei lavori, che per volume, peso e destinazione non possono essere facilmente rimossi, sia quando si configurino come impianti sui quali o nei quali si eseguono i lavori che quando si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori senza che ne costituiscano l'oggetto. Come luogo di esecuzione dei lavori s'intende l'area circostante compresa in un raggio di 5 metri dai lavori eseguiti ed a cui sia vietato accedere.

Sono comunque esclusi i danni resi necessari per l'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione.

La presente copertura si intende prestata nell'ambito del **Massimale** R.C.T. fino alla concorrenza del sottolimito come da SCHEDA DI POLIZZA, per uno o più **Sinistri** verificatisi nel corso di uno stesso **Periodo Assicurativo** e con l'applicazione di **Franchigia/Scoperto** come da SCHEDA DI POLIZZA.

Art. 21 COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. ESCLUSIONI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.T. della presente SEZIONE R.C.T., la garanzia comprende i **Danneggiamenti alle Cose** che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia.

Sono comunque esclusi:

- ✓ i **Danneggiamenti** alle **Cose** costituenti oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte in **Polizza**;
- ✓ i **Danneggiamenti** a **Cose** che possano essere considerate come beni strumentali utilizzati per l'attività assicurata.

La presente copertura si intende prestata nell'ambito del **Massimale** R.C.T. fino alla concorrenza del sottolimito come da SCHEDA DI POLIZZA, per uno o più **Sinistri** verificatisi nel corso di uno stesso **Periodo Assicurativo** e con l'applicazione di **Franchigia/Scoperto** come da SCHEDA DI POLIZZA.

Art. 22 INQUINAMENTO ACCIDENTALE (72h)

A) Oggetto dell'Assicurazione Inquinamento Accidentale

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. ESCLUSIONI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.T. della presente SEZIONE R.C.T., la garanzia si intende estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell'esercizio dell'attività descritta in **Polizza**.

Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell'Assicurato.

Per "stabilimento" si intende ogni installazione o complesso di installazioni volte in modo continuo o discontinuo, ad effettuare estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura.

Per l'operatività della presente garanzia è necessario che si verifichino congiuntamente le seguenti due condizioni:

- ✓ l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dagli stabilimenti dell'Assicurato così come i conseguenti danni devono essere fisicamente evidenti all'Assicurato o a "Terzi" entro 72 ore dal momento in cui l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio;
- ✓ fermo quanto previsto dalle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE in merito alla denuncia dei **Sinistri**, ogni **Sinistro** relativo alla presente garanzia deve essere comunicato alla **Società** nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla cessazione dell'Assicurazione.

La presente copertura si intende prestata nell'ambito del **Massimale** R.C.T. fino alla concorrenza del sottolimito come da SCHEDA DI POLIZZA, per uno o più **Sinistri** verificatisi nel corso di uno stesso **Periodo Assicurativo** e con l'applicazione di una **Franchigia/Scoperto** come da SCHEDA DI POLIZZA.

La presente garanzia opera esclusivamente con territorialità Mondo Intero esclusi USA e Canada e non comprende i danni:

- a) derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- b) provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto in **Polizza**;
- c) cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- d) conseguenti:
 - ✓ alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - ✓ alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La sopra esposta esclusione d) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

L'**Assicurazione** comprende altresì, entro il massimo di € 50.000,00, le spese sostenute dall'**Assicurato** per neutralizzare o limitare le conseguenze di un **Sinistro** risarcibile a termini di **Polizza**, con l'obbligo da parte dell'**Assicurato** di darne immediato avviso alla **Società**. Resta inteso che tale importo è da considerarsi parte e non in aggiunta al sottolimito sopra indicato per uno o più **Sinistri** verificatisi nel corso di uno stesso **Periodo Assicurativo**.

Tale garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili conseguenze.

B) Inizio e Termine della Garanzia

La garanzia vale per i danni avvenuti durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, purché denunciati entro due anni dalla cessazione del contratto.

Art. 23 DANNI DA FURTO

L'assicurazione è operante per i danni derivanti da furto cagionato a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.

La presente copertura si intende prestata nell'ambito del **Massimale** R.C.T. fino alla concorrenza del sottolimito come da SCHEDA DI POLIZZA, per uno o più **Sinistri** verificatisi nel corso di uno stesso **Periodo Assicurativo** e con l'applicazione di **Franchigia/Scoperto** come da SCHEDA DI POLIZZA.

Art. 24 COSE SOLLEVATE, CARICATE O SCARICATE

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. ESCLUSIONI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.T. della presente SEZIONE R.C.T., la garanzia comprende i danni alle cose sollevate, caricate o scaricate.

Qualora l'**Assicurato** abbia in corso coperture **Assicurative** prestate con rischio accessorio del Ramo trasporti, la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura.

La presente copertura si intende prestata nell'ambito del **Massimale** R.C.T. fino alla concorrenza del sottolimito come da SCHEDA DI POLIZZA, per uno o più **Sinistri** verificatisi nel corso di uno stesso **Periodo Assicurativo** e con l'applicazione di **Franchigia/Scoperto** come da SCHEDA DI POLIZZA.

Art. 25 DANNI DA CIRCOLAZIONE ALL'INTERNO DEL PERIMETRO AZIENDALE

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera b) dell'Art. "Esclusioni ai fini dell'assicurazione R.C.T." della Sezione I di **Polizza**, preso atto che l'**Assicurato** utilizza:

- ✓ carrelli elevatori;
- ✓ macchine operatrici;

anche non immatricolati al P.R.A. e per i quali non sussiste eventuale autorizzazione alla circolazione su strade pubbliche rilasciata dalle competenti Autorità, la garanzia comprende i danni a terzi derivanti dalla circolazione degli stessi, sempreché i danni si verifichino all'interno del perimetro aziendale e/ o del cantiere nel quale si svolge l'attività descritta in **Polizza**.

La presente garanzia non è operante:

- ✓ se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti;
- ✓ per i danni subiti da terzi trasportati;
- ✓ in caso di trasferimento su strada, qualora non vi sia il benessere dell'Ente proprietario, valido ed operante, e il trasferimento non avvenga secondo le regolamentazioni previste dal Ministero competente.

La presente copertura si intende prestata nell'ambito del **Massimale** R.C.T. fino alla concorrenza del sottolimito come da SCHEDA DI POLIZZA, per uno o più **Sinistri** verificatisi nel corso di uno stesso **Periodo Assicurativo** e con l'applicazione di **Franchigia/Scoperto** come da SCHEDA DI POLIZZA e non si intende derogare a quanto previsto dalla legge in tema di assicurazione obbligatoria RC Auto, nel qual caso, i danni cagionati rimangono in capo al proprietario del carrello.

SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI

Art. 26 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La **Società** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di **Risarcimento** (capitale, interessi e spese) di danni cagionati a Terzi da difetto dei **Prodotti** risultanti in **Polizza** e fabbricati e/o venduti e/o distribuiti e/o commercializzati dall'**Assicurato** stesso e/o suoi depositari, per morte o lesioni personali e per **Danneggiamenti a Cose**, diverse dai **Prodotti** Assicurati, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi, in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'**Assicurazione**, dopo la consegna a Terzi dei **Prodotti** e/o la loro **Messa in Circolazione** ai sensi del **D.Lgs. del 06/09/2005, n. 206**.

L'**Assicurazione** vale per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, parziali o totali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a danno indennizzabile ai sensi del precedente comma. Tale garanzia è prestata nell'ambito del **Massimale** di **Polizza** con l'applicazione dello scoperto e del sottolimito previsti nella SCHEDA DI POLIZZA.

E' compresa la responsabilità civile che deriva all'**Assicurato** per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'**Assicurazione vale per i danni che i Prodotti, quali componenti scindibili di altri prodotti provochino ad altro componente o ai prodotti finiti**, intendendosi, per "componente scindibile", il prodotto Assicurato:

- ✓ il cui costo per la rimozione dello stesso da altro componente o dai prodotti finiti non sia superiore al costo dell'altro componente e/o dei prodotti finiti stessi;
- ✓ la cui rimozione da altro componente o dai prodotti finiti non provochi necessariamente un danno fisico o materiale all'altro componente o ai prodotti finiti.

Agli effetti della presente copertura a titolo esemplificativo e non limitativo sono considerati "difetto dei **Prodotti** Assicurati":

- a) gli errori nella concezione e/o progettazione;
- b) gli errori e/o difetti di produzione, anche se eseguita da Terzi su incarico dell'Assicurato;
- c) gli errori nelle istruzioni scritte per l'uso e/o la manutenzione;
- d) i difetti di confezionamento e dei relativi imballaggi allo scopo utilizzati.

Art. 27 NOVERO DEI TERZI

Sono considerati Terzi, agli effetti della presente copertura, tutte le persone fisiche o giuridiche diverse dall'**Assicurato** o dai suoi legali rappresentanti.

Art. 28 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA IN BASE ALLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO (se CLAIMS MADE)

L'**Assicurazione** vale per le richieste di **Risarcimento** presentate all'**Assicurato** per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'**Assicurazione** stessa ma per **Prodotti Messa in Circolazione dopo la data di Retroattività riportata al punto D "Operatività della Garanzia" della Scheda di Polizza**. Se la presente **Polizza** sostituisce senza soluzione di continuità altra Polizza emessa dalla medesima **Società** per gli stessi **Prodotti** e **Massimali**, la stessa vale per le richieste di **Risarcimento** presentate all'**Assicurato** per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'**Assicurazione** fermi i limiti temporali di validità della garanzia relativi alla **Messa in Circolazione** del **Prodotto** previsti sulla Polizza sostituita se superiori a due anni

Si conviene inoltre che:

- 1) il **Massimale** di garanzia previsto dalla presente **Polizza**, si intende ridotto di un ammontare pari all'importo risarcibile in base ad altre eventuali Polizze a favore dell'**Assicurato** e valide nei confronti delle stesse richieste di **Risarcimento**. In tali casi questa **Assicurazione** viene prestata in secondo rischio, per l'eccezione rispetto agli importi risarcibili in base ad altre Assicurazioni;
- 2) ai sensi ed agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, l'**Assicurato** - sottoscrivendo la presente **Polizza** - dichiara che né lui né un suo legale rappresentante o dirigente o responsabile, sono a conoscenza di circostanze o di situazioni esistenti o di fatti od eventi già accaduti, che possano determinare una richiesta di **Risarcimento** indennizzabile ai sensi della presente **Polizza**.

In caso **Sinistro in Serie**, la data della prima richiesta è considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'**Assicurazione**.

Art. 29 VALIDITA' TERRITORIALE DELLA GARANZIA ESCLUSA ESPORTAZIONE DIRETTA NEGLI USA ED IN CANADA

L'**Assicurazione** vale per i **Prodotti Messa in Circolazione** nei territori di qualsiasi Paese, esclusi USA e Canada, e per danni ovunque avvenuti.

Art. 30 FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Alla presente **Assicurazione** si applicano le franchigie e/o scoperti previsti nella SCHEDA DI POLIZZA.

Art. 31 ESCLUSIONI AI FINI DELLA GARANZIA R.C.P.

L'**Assicurazione** non comprende:

- a) le spese di sostituzione e riparazione del **Prodotto** difettoso e l'importo pari al suo controvalore; nonché i danni da mancata rispondenza dei **Prodotti** all'uso cui sono destinati, e/o i danneggiamenti di tipo estetico;
- b) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di **Prodotti**;
- c) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'**Assicurato** e non direttamente derivantigli dalla legge;
- d) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla **Società**;

Pag. 10 di 26

- e) i danni che, in relazione ai rischi Assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- f) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera; inquinamento, infiltrazioni, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- g) i danni derivanti da prodotti destinati specificatamente al settore aeronautico ed aerospaziale;
- h) i danni che i **Prodotti** Assicurati, quali componenti fisicamente inscindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente od al prodotto finito ed in generale i danni a cose dovuti alla rimozione e/o al rimpiazzo del prodotto Assicurato dopo la sua installazione (cosiddetti "danni necessari");
- i) i danni provocati da:
- ✓ prodotti anticoncezionali, RU 486 ed altri abortofacenti, emoderivati, e prodotti per la terapia e diagnosi dell'AIDS;
 - ✓ DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloramfenicolo e da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone;
 - ✓ vaccini (anche contro la peste suina) nonché "BSE", e/o TSE (Transmissible Spongiform Encephalopathy), Malattia di Creutzfeldt-Jacob e sindromi correlate;
 - ✓ Organismi Geneticamente Modificati (G.M.O.), nonché sostanze e/o ingredienti non conformi a norme e leggi;
 - ✓ armi da fuoco in genere, sia manuali che automatiche;
- j) i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da **Prodotti** contenenti o composti da piombo, amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri, da urea formaldeide, da tabacco e da qualsiasi prodotto a base di tabacco, compreso il fumo passivo, da acido perfluorooctansulfonico (PFOS), da acido perfluorooctanoico (PFOA), e dal suo derivato Perfluorottano d'Ammonio (APFO, anche conosciuto come C8), nonché i danni conseguenti all'utilizzo di additivi e/o conservanti che, all'atto della commercializzazione dei **Prodotti** Assicurati, non siano consentiti dalla legge nella preparazione e per la conservazione di prodotti alimentari e/o comunque dei quali sia riconosciuta la pericolosità per la salute pubblica;
- k) i danni materiali, lesioni fisiche e/o personali, originati dalla generazione e/o emissione di campi elettromagnetici (EMF) e dalle radio frequenze in genere da parte di qualsiasi dispositivo. A titolo esemplificativo ma non limitativo: sistemi di telecomunicazione, apparati Wireless o Bluetooth, ricevitori o trasmettitori, portatili o non;
- l) qualsiasi danno derivante da software/hardware, inclusi quelli predisposti per la sicurezza Informatica e comunque atti a prevenire un accesso non autorizzato a, o l'utilizzo di, un sistema di Dati o un Programma informatico. Sono inoltre esclusi tutti i danni derivanti da Cyber Risk, cioè conseguenti a:
- ✓ una **Violazione dei Dati** relativa ai **Dati Personali di Terzi** o all'illecita o non autorizzata divulgazione di **Dati societari** appartenenti a **Terzi**;
 - ✓ **Cyber Liability**, cioè un **Danno a cose, inclusi i Dati, e/o una Lesione Fisica, solo direttamente derivante da Malware o dalla gestione e/o controllo, da parte dell'Assicurato, di qualsiasi Sistema Informatico**;
- m) i danni cagionati da difetto di esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione e/o riparazione eseguiti presso Terzi e verificatisi dopo la loro esecuzione e la consegna del **Prodotto**.
- n) i danni cagionati da errata esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione, montaggio e/o riparazione.
- o) i danni derivanti da **Prodotti** e/o impianti che utilizzano o contengono batterie al litio, sistemi di ricarica e/o gestione delle stesse, con l'intesa che la presente esclusione:
- ✓ sarà applicabile in caso di danno cagionato direttamente o indirettamente da batterie al litio, sistemi di ricarica o gestione delle stesse;
 - ✓ non si applica in caso di danno cagionato dal **Prodotto** che contiene le batterie al litio, sistemi di ricarica o gestione delle stesse, sempreché il danno non sia riconducibile alle stesse batterie al litio, sistemi di ricarica o gestione delle stesse.
- p) i danni direttamente o indirettamente derivanti da o conseguenti a guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e **Terrorismo**.
- q) gli importi che l'Assicurato/Contraente sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende e/o a carattere sanzionatorio e non risarcitorio (es. punitive or exemplary damages).
- r) reclami dovuti a lesioni personali derivanti da o in relazione a qualsiasi condizione, direttamente o indirettamente causata, indotta o derivante da:
- ✓ Virus dell'immunodeficienza acquisita (HIV).
 - ✓ Complessi correlati all'AIDS (ARC).
 - ✓ Sindrome dell'immunodeficienza acquisita.
 - ✓ Qualsiasi complesso virale o sindrome che è correlato a quanto precede.
 - ✓ Qualsiasi altra malattia ematica o infezione o mutazione, derivazione o variazione della stessa che deriva dalla produzione o dalla fornitura di sangue o prodotti del sangue.
- Per sangue o derivati del sangue si intendono le preparazioni di sangue, siero, plasma, prodotti cellulari e sangue intero nella misura in cui derivano dal sangue umano e sono destinati all'uso come farmaco.

NORME COMUNI ALLE DUE SEZIONI

A) REGOLAZIONE DEL PREMIO

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in **Polizza**, ed è regolato alla fine di ogni **Periodo Assicurativo**, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in **Polizza**.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni **Periodo Assicurativo**, l'**Assicurato** deve fornire per iscritto alla **Società** i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:

- ✓ delle **Retribuzioni**;
- ✓ del **Fatturato**;
- ✓ o degli altri elementi variabili contemplati in **Polizza**.

Il termine di cui sopra dovrà considerarsi essenziale ed il mancato rispetto comporterà la sospensione della copertura e/o comunque la riduzione dell'eventuale **Risarcimento**.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate nei trenta giorni successivi all'emissione della relativa appendice alla **Polizza**.

Fermo quanto regolamentato più sopra se l'**Assicurato** non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al **Periodo Assicurativo** per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva, e l'**Assicurazione** resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l'**Assicurato** abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la **Società** di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'**Assicurato** non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la **Società**, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i **Sinistri** accaduti nel **Periodo Assicurativo** al quale si riferisce la mancata regolazione.

La **Società** ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'**Assicurato** è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie, ed in particolare ad esibire il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi.

Qualora il premio consuntivo risultasse superiore del 100% rispetto a quello anticipato, la **Società** avrà il diritto di modificare quest'ultimo con effetto dal **Periodo Assicurativo** immediatamente successivo, portandolo ad un importo non inferiore all'80% dell'ultimo premio consuntivo.

B) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di **Sinistro** l'**Assicurato** deve darne avviso scritto entro sei giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

La denuncia del **Sinistro** deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del **Sinistro**.

L'**Assicurato** deve inoltre far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al **Sinistro**.

Agli effetti dell'**Assicurazione** della Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro, l'**Assicurato** deve denunciare solamente, sempre entro 6 giorni:

- a) i **Sinistri** mortali o riguardanti lesioni personali di particolare gravità;
- b) i **Sinistri** per i quali ha luogo l'inchiesta a norma della legge infortuni e/o è stata effettuata un'ispezione da parte delle Autorità, sempre nei casi in cui l'assenza dal lavoro si protrae per un periodo pari o superiore a 40 gg, a discrezione dell'**Assicurato**/Contraente negli altri casi;
- c) i **Sinistri** per i quali l'**Assicurato** ha ricevuto una richiesta di **Risarcimento**;

L'inadempimento di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto al **Risarcimento** (art. 1915 C.C.).

C) GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

La **Società** assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'**Assicurato**, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato** stesso.

Sono a carico della **Società** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del **Massimale** stabilito in **Polizza** per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto **Massimale**, le spese vengono ripartite tra **Società** ed **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse.

La **Società** non riconosce peraltro spese incontrate dall'**Assicurato** per legali o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Qualora la **Società** non si avvalga della facoltà riconosciuta dal primo comma del presente articolo, la stessa avrà, in ogni caso, facoltà di raccomandare per iscritto che l'**Assicurato** transiga il **Sinistro** secondo l'importo che appaia ragionevole con riferimento alle ragioni di fatto e di diritto dedotte dai terzi ed il possibile esito del procedimento giudiziale o arbitrale, instaurato od instaurando.

In caso di disaccordo fra l'**Assicurato** e la **Società** sulla gestione della vertenza del danno, l'**Assicurato** avrà facoltà di non transigere secondo l'importo raccomandato e di proseguire la vertenza sia sul piano giudiziale che stragiudiziale. In tal caso, ove all'esito della vertenza gli importi liquidati giudizialmente o extra - giudizialmente siano superiori all'importo raccomandato, la **Società** sarà obbligata ad indennizzare l'**Assicurato** nei limiti dell'importo raccomandato, escluse le spese di difesa ai sensi del secondo capoverso del presente

Pag. 12 di 26

articolo; qualora, viceversa, l'**Assicurato** risultasse vincitore della vertenza, la **Società** rimborserà all'**Assicurato** le spese legali da questi sostenute.

D) PLURALITA' DI ASSICURATI

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di **Assicurati**, il **Massimale** stabilito in **Polizza** per il danno cui si riferisce la domanda di **Risarcimento** resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità di più **Assicurati** fra loro.

E) DICHIARAZIONE ASSENZA SINISTRI NOTI

Ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile l'**Assicurato** dichiara che all'atto del perfezionamento della presente **Polizza**, non è a conoscenza di circostanze o situazioni che possano determinare una richiesta di risarcimento originata da un fatto verificatosi anteriormente alla data di perfezionamento della presente **Polizza**.

ALLEGATO “A”
ESTENSIONI DI GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO VALIDE SE RICHIAMATE COME OPERANTI NELLA SCHEDA DI POLIZZA

Art. 1 R.C. SMERCIO

Di comune accordo tra le Parti Contraenti, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. ESCLUSIONI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.T. della presente SEZIONE R.C.T., si conviene di estendere la garanzia **Assicurativa** della **Polizza** in oggetto al rischio dello smercio. Pertanto l'**Assicurazione** comprende la Responsabilità Civile derivante all'**Assicurato**, ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi, ivi compreso l'acquirente, causati dalle cose vendute, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.

L'**Assicurazione** riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla **Messa in circolazione** e, comunque non oltre la data di scadenza della **Polizza**, da cose vendute o consegnate, indicate nell'Art. ATTIVITÀ riportato nella SCHEDA DI POLIZZA, durante il periodo di validità della garanzia.

L'**Assicurazione** non comprende i **Danneggiamenti alle Cose** stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.

La presente copertura si intende prestata nell'ambito del **Massimale** R.C.T. fino alla concorrenza del sottolimito come da SCHEDA DI POLIZZA, per uno o più **Sinistri** verificatisi nel corso di uno stesso **Periodo Assicurativo** e con l'applicazione di **Franchigia/Scoperto** come da SCHEDA DI POLIZZA.

La garanzia non è valida se l'**Assicurato** detiene merce non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

Art. 2 DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. ESCLUSIONI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.T. della presente SEZIONE R.C.T., la garanzia comprende, nei limiti sotto precisati, i **Danneggiamenti a Cose** causati da cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature.

La presente copertura si intende prestata nell'ambito del **Massimale** R.C.T. fino alla concorrenza del sottolimito come da SCHEDA DI POLIZZA, per uno o più **Sinistri** verificatisi nel corso di uno stesso **Periodo Assicurativo** e con l'applicazione di **Franchigia/Scoperto** come da SCHEDA DI POLIZZA.

Art. 3 DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. ESCLUSIONI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.T. della presente SEZIONE R.C.T., la garanzia comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei, esclusi sempre i danni da sospensione di servizio o per mancato uso. La presente copertura si intende prestata nell'ambito del **Massimale** R.C.T. fino alla concorrenza del sottolimito come da SCHEDA DI POLIZZA, per uno o più **Sinistri** verificatisi nel corso di uno stesso **Periodo Assicurativo** e con l'applicazione di **Franchigia/Scoperto** come da SCHEDA DI POLIZZA.

Art. 4 ASSICURATI ADDIZIONALI

Di comune accordo fra le parti si conviene che la copertura, concessa mediante la presente **Polizza**, si intende prestata anche a favore della

Spettabile:	per lo svolgimento dell'attività di	la quale assume essa stessa la figura di Assicurato a tutti gli effetti contrattuali nel suo ruolo di:
XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX

Resta comunque convenuto che il **Massimale** stabilito in **Polizza** per il danno cui si riferisce la richiesta di **Risarcimento**, resta per ogni effetto unico anche nel caso di corresponsabilità degli **Assicurati**. Si precisa inoltre che in sede di regolazione **Premio** al termine di ogni **Periodo Assicurativo**, l'**Assicurato** si obbliga a fornire per iscritto alla **Società** i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:

- ✓ delle **Retribuzioni**;
- ✓ del **Fatturato**;
- ✓ degli altri elementi variabili contemplati in **Polizza**;

utili ai fini del calcolo del **Premio** anche per la Spett.li Società sopraindicate.

Art. 5 ESTENSIONE AI LAVORI COMPLETATI**5.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La **Società** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di **Risarcimento** (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, da difetto di esecuzione dei lavori di (installazione/manutenzione/riparazione/etc), eseguiti presso Terzi dall'**Assicurato** stesso per morte o lesioni personali e per **Danneggiamenti a Cose**, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi dopo la loro esecuzione e la consegna a Terzi dell'opera.. Nel caso in cui tali lavori siano eseguiti da Terzi (es. **Subappaltatori**), la presente **Assicurazione** vale per la Responsabilità Civile dell'**Assicurato** in qualità di committente e, in caso di esistenza di altre polizze per lo stesso rischio, la presente opera in eccesso rispetto a quest'ultime.

Agli effetti della presente garanzia si precisa che, per le attività di cui all'art. 1.2 del Decreto 22 Gennaio 2008 n. 37 del Ministero dello Sviluppo Economico, l'**Assicurazione** sarà operante purché l'**Assicurato** sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art.3 del decreto stesso.

L'**Assicurazione** comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a **Sinistro** indennizzabile a termini di **Polizza**.

L'**Assicurazione** vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'**Assicurato** per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Per i lavori che richiedono lavori successivi e, comunque, ad esecuzione frazionata (con risultati parziali distintamente individuabili) si tiene conto, anziché del completamento dell'intero lavoro, del completamento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera completata dopo l'ultimazione dei lavori che lo riguardano e, comunque da quando lo stesso è stato reso accessibile

5.2 NOVERO DEI TERZI

Sono considerati Terzi, agli effetti della presente copertura, tutte le persone fisiche o giuridiche diverse dall'**Assicurato** o dai suoi legali rappresentanti.

5.3 LIMITI E FRANCHIGIA/SCOPERTO

L'**Assicurazione** viene prestata nell'ambito del **Massimale** R.C.T. e vale fino alla concorrenza massima complessiva per capitale, interessi e spese del sottolimito come da SCHEDA DI POLIZZA, per uno o più **Sinistri** verificatisi nel corso di uno stesso **Periodo Assicurativo** e con l'applicazione di **Franchigia/Scoperto** come da SCHEDA DI POLIZZA.

Nell'ambito di tale sottolimito sono compresi i Danni da interruzioni o sospensioni di attività previsti al terzo comma dell'Art. 5.1 Oggetto dell'Assicurazione che precede.

5.4 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

La garanzia vale per i **Sinistri** verificatisi entro **12 mesi** dalla data di ultimazione dei lavori, descritti all'Art. 1, e risultante da fattura o documento equipollente sempreché detti lavori siano stati eseguiti durante il periodo di efficacia dell'**Assicurazione** stessa e denunciati entro **2 anni** dalla data di cessazione del contratto.

In caso di **Sinistro in serie**, la garanzia si estende ai **Sinistri** della stessa serie verificatisi e denunciati entro due anni dalla cessazione del contratto, fermi i limiti di **Risarcimento** previsti nell'articolo precedente.

5.5 ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla garanzia:

- a) le spese del rifacimento del lavoro eseguito o di sue singole parti, gli importi pari al controvalore del lavoro eseguito nonché le spese di rimpiazzo dei componenti, parti, attrezzature o materiali utilizzati per l'esecuzione del lavoro, e le spese della loro riparazione o gli importi pari al loro controvalore;
- b) i **Danneggiamenti a Cose** che sono o sono state l'oggetto di installazione, manutenzione, riparazione o lavorazione;
- c) i danni da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati, nonché i danni da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale le opere sono destinate;
- d) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti o di beni risultanti difettosi o presunti tali a causa dei lavori su di essi effettuati dall'**Assicurato**;
- e) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del **Sinistro**, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla **Società**;
- f) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'**Assicurato** e non direttamente derivantigli dalla legge nonché da mancato o intempestivo intervento manutentivo.

5.6 RISCHI ATOMICI E DANNI DA INQUINAMENTO

Sono esclusi dall'**Assicurazione** i danni che, in relazione ai rischi **Assicurati**, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

Sono esclusi altresì i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni o impoverimento delle falde acquifere, di giacimenti minerali ed, in genere, di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

5.7 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'**Assicurazione** opera con territorialità "Mondo Intero" inclusi U.S.A. e Canada e vale dunque per i lavori effettuati dall'**Assicurato** in tale territorio e per **Sinistri** ivi verificatisi.

5.8 ALTRE CONDIZIONI

Per quanto non qui regolato valgono le CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

Art. 6 SUBAPPALTO

Qualora l'**Assicurato** si avvalga di **Subappaltatori** per lo svolgimento di parte dei lavori, si conviene che sono compresi in garanzia:

- a) nei limiti del **Massimale** stabilito per l'**Assicurazione** di Responsabilità Civile verso i **Prestatori di Lavoro**, i danni corporali (escluse le malattie professionali), cagionati ai titolari ed ai dipendenti di tali Ditte, commessi dall'**Assicurato** o da un **Prestatore di Lavoro** del cui operato debba rispondere a norma dell'art. 2049 C.C.;
- b) i danni cagionati a terzi dai **Subappaltatori** mentre eseguono i lavori nei cantieri dell'**Assicurato**. Ciò, comunque, entro i limiti ed i **Massimali** convenuti in **Polizza** per **Sinistro**, i quali restano, ad ogni effetto, unici anche nel caso di corresponsabilità tra l'**Assicurato** ed i **Subappaltatori** o fra i **Subappaltatori**;
- c) la garanzia viene prestata in eccedenza alle eventuali coperture stipulate dai **Subappaltatori**.

In caso di inesistenza o inoperatività della copertura assicurativa stipulata dal **Subappaltatore**, la garanzia viene prestata pervia applicazione della **Franchigia** indicata in scheda di Polizza per ogni **Sinistro**.

Per effetto di quanto sopra esposto, qualora il premio di Polizza sia conteggiato sulle Retribuzioni, in sede di regolazione **Premio** al termine di ogni **Periodo Assicurativo**, l'**Assicurato** si obbliga a dichiarare unitamente alle **Retribuzioni** dei **Prestatori di Lavoro** anche l'ammontare delle competenze erogate ai **Subappaltatori**, il cui importo sarà assoggettato ai tassi previsti in **Polizza**.

Art. 7 ESTENSIONE MALATTIE PROFESSIONALI**A) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

A parziale deroga delle Condizioni Generali e Particolari di **Assicurazione** la garanzia di Responsabilità Civile verso i **Prestatori di Lavoro** (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali (escluse le conseguenze, dirette ed indirette, di silice, amianto e asbesto, e relative polveri e/o fibre e qualunque altra patologia che sia riconosciuta al momento come correlata con l'amianto) tassativamente indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. n.1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. del 9 giugno 1975 n.482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del **Sinistro**, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura; rimangono in ogni caso esclusi anche i danni cagionati da azioni riprovevoli o chiaramente ostili dell'**Assicurato**, o delle persone delle quali deve rispondere, manifestati attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti.

La garanzia inoltre non vale:

- a) per quei **Prestatori di Lavoro** per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- b) per le malattie professionali conseguenti;
 - ✓ alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa e/o da parte del soggetto qualificabile come "datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
 - ✓ alla intenzionale mancata prevenzione dal danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa e/o da parte del soggetto qualificabile come "datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs.81/2008; la presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
- c) per malattie provocate dall'esposizione al "fumo passivo";
- d) per i danni risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF);
- e) per i **Prestatori di Lavoro** per i quali l'obbligo di corrispondere il premio all'INAIL ricade su soggetti diversi dall'**Assicurato**.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della presente **Polizza** e siano conseguenza di fatti colposi commessi dall'**Assicurato**, o da persone delle quali deve rispondere, verificatisi dopo la data di retroattività riportata al punto **D "Operatività della Garanzia" della Scheda di Polizza**.

L'estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della **Polizza** e/o della presente estensione di garanzia o della data di cessazione del rapporto di lavoro, se la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta durante il periodo di **Polizza**.

Ferme, in quanto compatibili le CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE in punto di denuncia di **Sinistri**, l'**Assicurato** ha l'obbligo di denunciare senza ritardo la manifestazione di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di fare seguito, con la massima tempestività, con le notizie, documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La presente estensione di garanzia è prestata nel limite del **Massimale** R.C.O. per persona fino alla concorrenza massima di VEDI SCHEDA DI POLIZZA per ogni persona infortunata, tuttavia in nessun caso la Società sarà chiamata a risarcire importi superiori a VEDI SCHEDA DI POLIZZA per **Periodo Assicurativo** e per:

- ✓ più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- ✓ più danni verificatisi in uno stesso periodo di **Assicurazione**.

B) MANIFESTAZIONE

La malattia dovrà considerarsi manifesta, ed il contraente/**Assicurato** avrà l'obbligo di denunciare il **Sinistro**, nei seguenti casi:

- a. a seguito di formale richiesta danni all'Assicurato, da parte del lavoratore;
- b. in caso di pretese di risarcimento/rivalsa da parte dell'INAIL.

L'**Assicurato** prende atto che i termini di prescrizione previsti dal Codice Civile decorrono dalla data del **Sinistro** per come sopra citato. L'**Assicurato/Contraente**, anche in ragione di quanto in premessa, riconosce alla **Società** il diritto di accedere, a semplice richiesta, all'elenco, ai documenti e ai certificati medici al fine di avere contezza dello stato delle malattie in corso, ai fini di **Polizza**.

ALLEGATO “B”**ESTENSIONI DI GARANZIA R.C.P. VALIDE SE RICHIAMATE COME OPERANTI NELLA SCHEDA DI POLIZZA****Art. 1 ESPORTAZIONE DIRETTA NEGLI USA ED IN CANADA**

A parziale deroga di quanto previsto in **Polizza** all'Art.31 - VALIDITA' TERRITORIALE DELLA GARANZIA, l'**Assicurazione** vale per i **Prodotti Messi in Circolazione** anche nei territori di USA e Canada **dopo la Data di Retroattività riportata al punto D “Operatività della Garanzia” della Scheda di Polizza**.

Resta espressamente convenuto che, salvo patto speciale, la copertura non è valida a favore di eventuali Società collegate, consociate o partecipate dell'**Assicurato**, ubicate negli USA e in Canada.

La presente estensione di garanzia è prestata nell'ambito del **Massimale** R.C.P. e con l'applicazione della franchigia e/o scoperto previsti nella SCHEDA DI POLIZZA.

Art. 2 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA**GARANZIA IN BASE ALLA DATA DI ACCADIMENTO DEL SINISTRO (LOSS OCCURRENCE BASIS)**

In deroga a quanto previsto in Polizza all'Art 30 Inizio e termine della garanzia – Garanzia in base alla Richiesta di Risarcimento (Claims Made Basis), la garanzia vale per i danni avvenuti durante il periodo di efficacia dell'**Assicurazione**, indipendentemente dalla data di fabbricazione e di consegna dei **Prodotti**, purché denunciati entro due anni dalla cessazione del contratto.

In caso di **Sinistro in Serie**, la garanzia si estende ai **Sinistri** della stessa serie avvenuti o denunciati entro due anni dalla cessazione del contratto, fermi i **Massimali** previsti in **Polizza**.

Art. 3 DANNI DA INQUINAMENTO

A parziale deroga dell'art. 33 ESCLUSIONI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE RCP, l'**Assicurazione** comprende i danni da inquinamento dell'atmosfera delle acque e dei terreni, per effetto di sostanze emesse, scaricate, disperse, depositate e comunque fuoriuscite in maniera improvvisa ed accidentale in esito a guasto o rottura improvvisi e accidentali dei prodotti assicurati e determinati da difetto degli stessi. Si precisa altresì che la presente garanzia opera unicamente purché i danni di cui sopra siano fisicamente evidenti all'Assicurato e/o a Terzi entro 72 ore dal momento in cui l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio.

La presente copertura si intende prestata nell'ambito del **Massimale** R.C.P. fino alla concorrenza massima complessiva per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o ferite o che abbiano subito **Danneggiamenti a Cose**, come da SCHEDA DI POLIZZA, per uno o più **Sinistri** verificatisi nel corso di uno stesso **Periodo Assicurativo** e con l'applicazione di **Franchigia/Scoperto** come da SCHEDA DI POLIZZA.

Art. 4 ESTENSIONE ALLA R.C. DEL VENDITORE/VENDOR'S LIABILITY**A) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La garanzia R.C. Prodotti si intende estesa anche alla Responsabilità Civile derivante a:

- ✓ XXX
- ✓ XXX
- ✓ XXX
- ✓ XXX
- ✓ XXX
- ✓ XXX

solo ed unicamente nella sua qualità di venditore o distributore, nei paesi per i quali è valido contratto o accordo con l'Assicurato per la vendita o distribuzione dei **Prodotti** fabbricati dall'**Assicurato** e garantiti dalla presente **Polizza**.

B) ESCLUSIONI

Valgono le esclusioni previste dall'Art. ESCLUSIONI della SEZIONE R.C. PRODOTTI.

Sono inoltre esclusi dalla presente estensione:

- a) i danni derivanti da qualsiasi specifica garanzia o qualsiasi distribuzione o vendita, non autorizzata dall'**Assicurato**;
- b) i danni a persone o **Danneggiamenti a Cose** derivanti da:
 - ✓ qualsiasi intervento da parte del Venditore che modifichi le condizioni del **Prodotto** o che modifichi le istruzioni originali comprese quelle per il normale uso;
 - ✓ qualsiasi mancanza commessa nel mantenimento del **Prodotto** in condizioni di vendita;
 - ✓ qualsiasi mancanza nell'effettuare ispezioni, sistemazioni, prove o servizi che il Venditore abbia concordato di effettuare, o normalmente effettua, nel regolare svolgimento della sua attività in relazione alla distribuzione o vendita del **Prodotto**;
 - ✓ **Prodotti** che, dopo la distribuzione e vendita da parte dell'**Assicurato**, sono stati etichettati o ri-etichettati o sono stati usati come contenitori, parti od ingredienti di qualsiasi altra cosa o sostanza da parte o per il Venditore;

Pag. 18 di 26

Commentato [NL4]: aggiunto art. 2 e modificato il 3

Commentato [NL5]: aggiunto art. 4 per vendors liability

c) i danni per morte, lesioni personali o **Danneggiamenti a Cose** che si verificano nei locali del Venditore.
L'**Assicurazione** non è operante nei confronti di persone fisiche o giuridiche diverse dall'**Assicurato**, da cui il venditore abbia acquistato **Prodotti** o componenti o contenitori che siano entrati a far parte o che accompagnino o che contengano i **Prodotti** dell'**Assicurato**.

C) AVVERTENZE

- a) Il testo inglese, se allegato, è inserito solo per utilità del Venditore e non forma parte della **Polizza** che si intende disciplinato esclusivamente dal testo italiano. (Salvo diversa e specifica pattuizione disciplinata da regolare appendice).
- b) Si consiglia al Venditore di consultarsi con il suo Broker di assicurazioni ai fini di accertare se sia necessario od opportuno assicurarsi per altri rischi propri e non coperti dal presente allegato.

R.C. DEL VENDITORE/VENDOR'S LIABILITY (ENGLISH TRANSLATION)

A) COVERAGE

It is agreed that the insurance provided under the Product's Liability insurance coverage is extended to include the Liability of

- ✓ XXX
- ✓ XXX
- ✓ XXX
- ✓ XXX
- ✓ XXX
- ✓ XXX

hereinafter referred to as "Vendors", but only in his capacity as Vendor in countries where this vendor agreement, or contract, is valid as signed with the Insured, of the products manufactured by the Insured.

B) EXCLUSIONS

The exclusions stated for the Products' Liability insurance coverage apply.

In addition the insurance with respect to the Vendor, does not apply to:

- a) any expressed warranty, or any distribution or sale for a purpose unauthorized by the Named Insured;
- b) bodily injury or property damage arising out of:
 - ✓ any act of the Vendor which changes the conditions of the products or which modifies the original instruction including those for normal use;
 - ✓ any failure to maintain the product in merchantable conditions;
 - ✓ any failure to make such inspections, adjustments, test or servicing as the vendor has agreed to make or normally undertakes in the usual course of business, in connection with the distribution or sale of the products;
 - ✓ products which after distribution or sale by the Named Insured named under the policy have been labeled, or relabeled or used as a container, part or ingredient of any other thing or substance by or for the Vendor;
 - ✓ bodily injury or property damage occurring within the Vendors' premises.

This insurance does not cover any person or organization from whom the Vendors has acquired such or any product, part of containers, entering into, accompanying or containing such products, except the Insured Name under the policy.

C) IMPORTANT NOTICE

- a) This English translation of the "Estensione alla R.C. del Venditore" is provided for the convenience of the vendor and does not form part of the policy issued to the Named Insured, which is written in the Italian language and governed by the Italian text and Italian Law.
- b) The Vendor is advised to consult with his local Broker to determine what additional insurance coverage may be necessary or appropriate as protection against his own risks not covered by this endorsement.

Art. 5 ESTENSIONE AL RITIRO DEI PRODOTTI

5.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 33 ESCLUSIONI lettera b) delle CONDIZIONI GENERALI – SEZIONE R.C. PRODOTTI, la **Società** si obbliga a rimborsare all'**Assicurato** le spese sostenute per il ritiro dal mercato:

- ✓ **dei Prodotti descritti in Polizza destinati al consumo finale, o**
- ✓ **dei Prodotti di Terzi nei quali i prodotti Assicurati siano entrati a far parte quali componenti**

Il tutto dopo la loro consegna a terzi e/o la loro **Messa in Circolazione** ai sensi del D.Lgs. del 06/09/2005, n. 206 purché si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) i **Prodotti** oggetto del ritiro abbiano cagionato danni a Terzi per morte, lesioni corporali e/o **Danneggiamenti a Cose** a causa di un difetto di fabbricazione e/o concezione dei **Prodotti** descritti in **Polizza**;
- b) vi sia la documentata possibilità che quanto espresso al precedente alinea possa verificarsi;

Commentato [P6]: Aggiunto elenco dinamico

- c) ordine dell'autorità disposto perché i **Prodotti** dell'**Assicurato**, in quanto difettosi, determinano quella mancanza di sicurezza che ci si può legittimamente attendere.

5.2 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'**Assicurazione** vale per tutte le operazioni di ritiro iniziate durante il **Periodo Assicurativo**, purché i **Prodotti** oggetto di tali operazioni siano stati consegnati durante lo stesso periodo.

5.3 DANNO INDENNIZZABILE

L'**Assicurazione** vale esclusivamente per:

- ✓ le spese sostenute dall'**Assicurato** per una ragionevole comunicazione dei motivi che giustificano il ritiro, fatta ai consumatori finali ed ai distributori nel più breve tempo possibile e con le modalità eventualmente imposte dalle autorità.
- ✓ le spese connesse al trasporto ad eccezione di quelle sostenute per l'eventuale smontaggio dei **Prodotti** difettosi già installati;
- ✓ le spese necessarie per la distruzione dei **Prodotti** sempreché quest'ultima sia avvenuta per ordine delle autorità.

È comunque escluso il controvalore dei **Prodotti**.

5.4 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'**Assicurazione** opera nei territori dei Paesi indicati in SCHEDA DI POLIZZA e vale dunque per i **Sinistri** avvenuti in tali territori.

5.5 LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIA/SCOPERTO

La presente estensione si intende prestata nell'ambito del **Massimale** R.C.P. fino alla concorrenza massima complessiva per capitale, interessi e spese come da SCHEDA DI POLIZZA, per uno o più **Sinistri** verificatisi nel corso di uno stesso **Periodo Assicurativo**, qualunque sia il numero delle operazioni di ritiro effettuate dall'**Assicurato** o da Terzi nello stesso periodo, e con l'applicazione di **Franchigia/Scoperto** come da SCHEDA DI POLIZZA.

Qualora siano richiamate come operanti le estensioni relative alle "Spese di smontaggio" e/o "Spese di rimpiazzo", si precisa che le presenti Franchigie/Scoperti si applicheranno una sola volta complessivamente per tutte le garanzie prestate.

5.6 SPESE DI SMONTAGGIO CONSEGUENTI A RITIRO DI PRODOTTI

Ferma la normativa prevista dalla presente estensione, si conviene che la garanzia ritiro **Prodotti** di cui all'Art. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE del presente allegato comprende le spese sostenute dall'**Assicurato** per lo smontaggio dei **Prodotti** da ritirare che, per loro natura sono soggetti ad installazione, se tali spese sono conseguenti all'azione di ritiro dei prodotti.

La presente estensione si intende prestata nell'ambito del sottolimito stabilito all'Art. LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIA/SCOPERTO di cui al presente allegato, fino alla concorrenza massima complessiva per capitale, interessi e spese come da SCHEDA DI POLIZZA, per uno o più **Sinistri** verificatisi nel corso di uno stesso **Periodo Assicurativo**, qualunque sia il numero delle operazioni di ritiro effettuate dall'**Assicurato** o da Terzi nello stesso periodo, e con l'applicazione di **Franchigia/Scoperto** come da SCHEDA DI POLIZZA.

5.7 SPESE DI RIMPIAZZO CONSEGUENTI A RITIRO DI PRODOTTI

Ferma la normativa prevista dalla presente estensione, si conviene che la garanzia ritiro **Prodotti** di cui all'Art. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE del presente allegato comprende le spese sostenute dall'**Assicurato** per il rimpiazzo dei **Prodotti** da ritirare che, per loro natura sono soggetti ad installazione, se tali spese sono conseguenti all'azione di ritiro dei prodotti.

Per spese di rimpiazzo risarcibili si intendono unicamente quelle necessarie per restituire ai destinatari, distributori e consumatori finali, il **Prodotto** idoneo in sostituzione di quello difettoso che ha originato il ritiro, escluso il relativo controvalore.

Qualora si tratti di **Prodotti** installati, saranno risarcibili anche le spese di posa in opera e/o montaggio dei **Prodotti** idonei in sostituzione.

La valutazione del danno sarà calcolata al netto di eventuali recuperi e sono escluse in ogni caso le spese per eventuali migliorie.

La presente estensione si intende prestata nell'ambito del sottolimito stabilito all'Art. LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIA/SCOPERTO di cui al presente Allegato, fino alla concorrenza massima complessiva per capitale, interessi e spese come da SCHEDA DI POLIZZA, per uno o più **Sinistri** verificatisi nel corso di uno stesso **Periodo Assicurativo**, qualunque sia il numero delle operazioni di ritiro effettuate dall'**Assicurato** o da Terzi nello stesso periodo, e con l'applicazione di **Franchigia/Scoperto** come da SCHEDA DI POLIZZA.

5.8 ESCLUSIONI

In aggiunta alle esclusioni già previste dall'Art. ESCLUSIONI AI FINI DELLA GARANZIA R.C.P. della SEZIONE R.C.P., la presente **Assicurazione** non copre:

- a) le spese di ritiro che non sono necessarie al fine di evitare danni a persone o **Danneggiamenti a Cose** (per es. difetti estetici);
- b) i costi sostenuti dall'**Assicurato** per la fornitura suppletiva di parti esenti da difetti incluse le relative spese di trasporto e, comunque, il controvalore dei **Prodotti** forniti dall'**Assicurato**;
- c) altri costi diversi da quelli di cui all'Art. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE del presente allegato, in particolare per danni consequenziali (ad es.: interruzione di esercizio, mancata produzione o mancato utile che abbiano a subire il **Produttore** e/o distributore/importatore di **Prodotti** finiti o altri terzi inseriti nella filiera tra l'**Assicurato** e il consumatore finale, così come per spese che abbiano avuto a subire i possessori in conseguenza di un'azione di ritiro);
- d) le spese di ritiro per difetti dei **Prodotti** dell'**Assicurato** dovuti alla intenzionale inosservanza, da parte dell'**Assicurato** o dei suoi dirigenti, di disposizioni emesse dalla Pubblica Autorità e delle indicazioni fornite dal committente; sono altresì escluse le spese sostenute per il ritiro dal mercato di **Prodotti** contenenti additivi e/o conservanti che non siano consentiti dalla legge nella preparazione e per la conservazione di prodotti alimentari e/o comunque dei quali sia riconosciuta la pericolosità per la salute pubblica;
- e) le spese di ritiro di **Prodotti** finiti dotati dei **Prodotti** dell'**Assicurato**, la cui produzione, idoneità, applicazione o efficacia non sia stata sufficientemente collaudata rispetto all'uso specifico cui sono destinati, secondo le regole della tecnica o della scienza esistenti al momento della loro immissione sul mercato;
- f) le spese derivanti da impegni volontariamente assunti dall'**Assicurato** e non direttamente derivanti dalla Legge;
- g) le spese di ritiro ed i costi relativi al settore Automotive.

5.9 PRODOTTI FABBRICATI DA TERZI E/O SU LICENZA

Si precisa che rientrano nella garanzia della presente **Assicurazione** anche i **Prodotti** fabbricati da altre ditte su incarico e/o licenza dell'**Assicurato** ed eventualmente commercializzati anche con marchi diversi da quello dall'**Assicurato** stesso. La garanzia è prestata anche a favore di tali altre ditte e la **Società** rinuncia, nei loro confronti, al diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, sempreché il valore della produzione e/o **Fatturato** generato da tali altre ditte sia dichiarato ai fini del calcolo del **Premio** di **Polizza**.

Art. 6 ESTENSIONE ALLE SPESE DI SMONTAGGIO E RIMPIAZZO DEI PRODOTTI (IN ASSENZA DI RITIRO PRODOTTI)

6.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. ESCLUSIONI lettera b) delle CONDIZIONI GENERALI – SEZIONE R.C. PRODOTTI, la **Società** si obbliga a rimborsare all'**Assicurato** esclusivamente le spese sostenute per lo smontaggio e/o il rimpiazzo:

- ✓ dei **Prodotti** descritti in **Polizza** destinati al consumo finale;
- ✓ dei **Prodotti** di Terzi nei quali i **prodotti Assicurati** siano entrati a far parte quali componenti;

che, per loro natura sono soggetti ad installazione.

Il tutto dopo la loro consegna a terzi e/o la loro **Messa in Circolazione** ai sensi del D.Lgs. del 06/09/2005, n. 206 e purché si verifichi per i prodotti oggetto dello smontaggio e/o rimpiazzo una delle seguenti circostanze:

- a) tali **Prodotti** abbiano cagionato danni a Terzi per morte, lesioni corporali e/o **Danneggiamenti a Cose** a causa di un difetto di fabbricazione e/o concezione dei **Prodotti** descritti in **Polizza**;
- b) vi sia la documentata possibilità che quanto espresso al precedente alinea possa verificarsi;
- c) ordine dell'autorità disposto perché i **Prodotti** dell'**Assicurato**, in quanto difettosi, determinano quella mancanza di sicurezza che ci si può legittimamente attendere.

Per spese di rimpiazzo si intendono unicamente quelle necessarie per restituire ai destinatari, distributori e consumatori finali, il **Prodotto** idoneo all'utilizzo finale, escluso il relativo controvalore.

Qualora si tratti di **Prodotti** installati, saranno risarcibili anche le spese di posa in opera e/o montaggio dei **Prodotti** idonei in sostituzione. La valutazione del danno sarà calcolata al netto di eventuali recuperi e sono escluse in ogni caso le spese per eventuali migliorie.

6.2 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'**Assicurazione** vale per tutte le operazioni di smontaggio e/o rimpiazzo iniziate durante il **Periodo Assicurativo**, purché i **Prodotti** oggetto di tali operazioni siano stati consegnati durante lo stesso periodo.

6.3 DANNO INDENNIZZABILE

L'**Assicurazione** vale esclusivamente per le spese sostenute dall'**Assicurato** per le operazioni di smontaggio e/o rimpiazzo nei termini indicati ai precedenti articoli.

È comunque escluso il controvalore dei **Prodotti**.

6.4 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'**Assicurazione** opera nei territori dei Paesi indicati in SCHEDA DI POLIZZA e vale dunque per i **Sinistri** avvenuti in tale territorio.

6.5 LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIA/SCOPERTO

La presente estensione si intende prestata nell'ambito del **Massimale** R.C.P. fino alla concorrenza massima complessiva per capitale, interessi e spese come da SCHEDA DI POLIZZA, per uno o più **Sinistri** verificatisi nel corso di uno stesso **Periodo Assicurativo**, qualunque sia il numero delle operazioni di **smontaggio e/o rimpiazzo** effettuate dall'**Assicurato** o da Terzi nello stesso periodo, e con l'applicazione di **Franchigia/Scoperto** come da SCHEDA DI POLIZZA.

6.6 ESCLUSIONI

In aggiunta alle esclusioni già previste dall'Art. ESCLUSIONI AI FINI DELLA GARANZIA R.C.P. della SEZIONE R.C.P., la presente **Assicurazione** non copre:

- a) le spese di **smontaggio e/o rimpiazzo** che non sono necessarie al fine di evitare danni a persone o **Danneggiamenti a Cose** (per es. difetti estetici);
- b) i costi sostenuti dall'**Assicurato** per la fornitura suppletiva di parti esenti da difetti incluse le relative spese di trasporto e, comunque, il controvalore dei **Prodotti** forniti dall'**Assicurato**;
- c) altri costi diversi da quelli di cui all'Art. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE del presente allegato, in particolare per danni consequenziali (ad es.: interruzione di esercizio, mancata produzione o mancato utile che abbiano a subire il **Produttore e/o distributore/importatore di Prodotti** finiti o altri terzi inseriti nella filiera tra l'**Assicurato** e il consumatore finale, così come per spese che abbiano avuto a subire i possessori in conseguenza delle operazioni di **smontaggio e/o rimpiazzo**);
- d) le spese di **smontaggio e/o rimpiazzo** per difetti dei **Prodotti** dell'**Assicurato** dovuti alla intenzionale inosservanza, da parte dell'**Assicurato** o dei suoi dirigenti, di disposizioni emesse dalla Pubblica Autorità e delle indicazioni fornite dal committente; sono altresì escluse le spese sostenute per lo **smontaggio e/o rimpiazzo di Prodotti** contenenti additivi e/o conservanti che non siano consentiti dalla legge nella preparazione e per la conservazione di prodotti alimentari e/o comunque dei quali sia riconosciuta la pericolosità per la salute pubblica;
- e) le spese di **smontaggio e/o rimpiazzo di Prodotti** finiti dotati dei **Prodotti** dell'**Assicurato**, la cui produzione, idoneità, applicazione o efficacia non sia stata sufficientemente collaudata rispetto all'uso specifico cui sono destinati, secondo le regole della tecnica o della scienza esistenti al momento della loro immissione sul mercato;
- f) le spese derivanti da impegni volontariamente assunti dall'**Assicurato** e non direttamente derivantigli dalla Legge;
- g) le spese di ritiro ed i costi relativi al settore Automotive.
- h) le spese sostenute dall'**Assicurato** per la comunicazione dei motivi che giustificano le operazioni di ritiro e/o **smontaggio e/o rimpiazzo**, fatta ai consumatori finali ed ai distributori;
- i) le spese connesse a qualsivoglia trasporto;
- j) le spese necessarie per la distruzione dei **Prodotti**.

6.7 PRODOTTI FABBRICATI DA TERZI E/O SU LICENZA

Si precisa che rientrano nella garanzia della presente **Assicurazione** anche i **Prodotti** fabbricati da altre ditte su incarico e/o licenza dell'**Assicurato** ed eventualmente commercializzati anche con marchi diversi da quello dall'**Assicurato** stesso. La garanzia è prestata anche a favore di tali altre ditte e la **Società** rinuncia, nei loro confronti, al diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, sempreché il valore della produzione e/o **Fatturato** generato da tali altre ditte sia dichiarato ai fini del calcolo del **Premio di Polizza**.

6.8 PRODOTTI E/O COMPONENTI FABBRICATI PER CONTO DI TERZI

Si precisa che rientrano nella garanzia della presente **Assicurazione** anche le parti dei **Prodotti** fabbricati dall'**Assicurato** che possono essere assemblati in **Prodotti** fabbricati da altre ditte che li commercializzano con proprio marchio anche se unitamente a quello dell'**Assicurato**.

Art. 7 DANNO AL PRODOTTO FINITO

A parziale deroga di quanto previsto in **Polizza**, la garanzia comprende i danni materiali che i **Prodotti** Assicurati, quali componenti fisicamente inscindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente od al prodotto finito.

Si intende equiparato a "componente fisicamente inscindibile" il prodotto Assicurato, ancorchè scindibile:

- ✓ il cui costo per la rimozione dello stesso da altro componente o dai prodotti finiti sia superiore al costo dell'altro componente e/o dei prodotti finiti stessi.
- ✓ la cui rimozione da altro componente o dai prodotti finiti provochi necessariamente un danno fisico o materiale all'altro componente o ai prodotti finiti.

Si intende espressamente confermata l'esclusione dei danni a cose dovuti alla rimozione e/o al rimpiazzo del prodotto Assicurato dopo la sua installazione (cosiddetti "danni necessari").

La presente estensione di garanzia è prestata nell'ambito del **Massimale** R.C.P. e con l'applicazione del sottolimito e della franchigia e/o scoperto previsti nella SCHEDA DI POLIZZA.

Art. 8 DIFETTI DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE DEI PRODOTTI

A parziale deroga delle Esclusioni della garanzia R.C.P., lett. m), l'**Assicurazione** viene estesa nell'ambito del **Massimale** di **Polizza** ai danni a Terzi causati da difettosa esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione e/o riparazione eseguiti dall'**Assicurato** in relazione ai **Prodotti** descritti in **Polizza**, purché tali danni si siano verificati dopo l'ultimazione dei lavori e la **Messa in Circolazione**.

La presente estensione non comprende:

- a) le spese di rifacimento del lavoro o di sue singole parti o gli importi pari al controvalore del lavoro eseguito;
- b) le spese di sostituzione dei componenti, o parti o attrezzature utilizzati per l'esecuzione del lavoro, le spese della loro riparazione o gli importi pari al loro controvalore;
- c) i **Danneggiamenti a Cose** che sono o sono state installate, mantenute, riparate e/o lavorate.

La garanzia vale per i **Sinistri** verificatisi entro **12 mesi** dalla data di ultimazione dei lavori sopradescritti e risultanti da fattura o documento equipollente sempreché detti lavori siano stati eseguiti durante il periodo di efficacia dell'**Assicurazione** stessa e denunciati entro **2 anni** dalla data di cessazione del contratto.

L'**Assicurazione** prestata con le presenti condizioni di garanzia, nell'ambito del **Massimale** R.C.P., vale fino alla concorrenza massima complessiva per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o ferite o che abbiano subito **Danneggiamenti a Cose**, prevista nella SCHEDA DI POLIZZA restando a carico dell'**Assicurato** lo scoperto ivi riportato.

Art. 9 DANNI PATRIMONIALI PURI NON CONSECUTIVI

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE della presente SEZIONE R.C.P., la presente **Assicurazione** si intende estesa anche alla Responsabilità Civile derivante all'**Assicurato** per **Danni Patrimoniali** cagionati a terzi, per i quali sia pervenuta all'**Assicurato** richiesta di **Risarcimento**, ed originatisi da difetto dei **Prodotti** dell'**Assicurato**.

Per **Danni Patrimoniali** s'intendono i pregiudizi economici che non siano conseguenza di danni a persone o **Danneggiamenti a Cose**, e che siano risarcibili ai sensi di legge

La presente estensione vale esclusivamente per i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi risarcibili ai sensi di legge, che hanno avuto origine da difetto dei **Prodotti** assicurati con esclusione quindi dei danni da responsabilità volontariamente assunte dall'**Assicurato**.

La presente copertura si intende prestata nell'ambito del **Massimale** R.C.P. fino alla concorrenza massima complessiva per capitale, interessi e spese come da SCHEDA DI POLIZZA, per uno o più **Sinistri** verificatisi nel corso di uno stesso **Periodo Assicurativo** e con l'applicazione di **Franchigia/Scoperto** come da SCHEDA DI POLIZZA.

ALLEGATO “C”**ESTENSIONI DI GARANZIA R.C.T. E R.C.P. VALIDE SE RICHIAMATE COME OPERANTI NELLA SCHEDA DI POLIZZA****Art. 1 ESTENSIONE CYBER RISK – VIOLAZIONE DATI E CYBER ATTACK**

Ai sensi delle condizioni e dei termini della presente polizza le esclusioni:

- ✓ Art. 10.k della Sezione I – Garanzie R.C. verso Terzi e verso i Prestatori di Lavoro;
- ✓ Art. 31.l della Sezione II – Garanzia Responsabilità Civile Prodotti.

non si intendono operanti per le garanzie RCT e RCP limitatamente ed esclusivamente nei casi di seguito indicati e sempreché l'assicurato non svolga un'attività in un settore e/o non risulti fabbricante e/o produttore di prodotti destinati ai settori elencati all'Art. 2 che segue.

1) Violazione dei dati

L'**Assicurazione** è prestata per quanto l'**Assicurato** sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni e costi a Terzi conseguenti a:

- i) una **Violazione dei Dati** relativa ai **Dati Personali** di Terzi; o
- ii) l'illecita o non autorizzata divulgazione di **Dati societari** appartenenti a Terzi;

2) Cyber Liability

L'**Assicurazione** è prestata per quanto l'**Assicurato** sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per un fatto accidentale che abbia cagionato a un Terzo:

- i) un danno a cose (ai fini della presente estensione le cose non comprendono i **Dati**);
- ii) lesione fisica;

direttamente derivanti da:

- i) l'accesso non autorizzato (incluso accesso attraverso un **Malware**) a;
- ii) la presenza di **Malware** in;
- iii) la diffusione di **Malware** attraverso;
- iv) l'uso non autorizzato di;
- v) l'uso doloso di;
- vi) l'interferenza dolosa con (incluso, ma non limitato a, un attacco volto a impedire la fruizione di un servizio);

qualsiasi **Sistema Informatico che sia:**

- a) gestito e/o controllato; oppure
 - b) venduto, fornito, alterato, costruito, riparato, progettato, testato, installato o processato;
- dall'Assicurato.

3) Limiti e Franchigia/Scoperto

La massima esposizione della Compagnia per la presente Estensione viene prestata in aggregato nell'ambito del Massimale R.C.T. e R.C.P: e vale fino alla concorrenza massima complessiva per capitale, interessi e spese, per quanto indicato ai precedenti punti 1) e 2), di VEDI SCHEDA DI POLIZZA e con l'applicazione di **Franchigia/Scoperto** come da SCHEDA DI POLIZZA.

4) Esclusioni

Limitatamente al punto 2), la presente estensione di non opera per Danni Patrimoniali, intendendosi per tali i pregiudizi economici che non siano conseguenza di danni a persone o **Danneggiamenti a Cose**, e che siano risarcibili ai sensi di legge.

Art. 2 ATTIVITÀ E/O PRODOTTI ESCLUSI

Per quanto disposto dall'Art. 1 della presente estensione, la garanzia non trova applicazione quando l'Assicurato svolga un'attività in un settore e/o risulti fabbricante e/o produttore di prodotti destinati ai settori di seguito elencati:

- ✓ Produzione di energia nucleare;
- ✓ Aerospaziale;
- ✓ Aeronautico;
- ✓ Trasporto di persone e/o cose (via terra e/o mare);
- ✓ Telecomunicazioni;
- ✓ Informatica, inclusi, a titolo esemplificativo e non limitativo, internet providers, motori di ricerca, data processing;
- ✓ Financial Institutions quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: Banche, Assicurazioni, e Imprese di Investimento;
- ✓ Enti Pubblici e Governativi;
- ✓ Forze Armate e di Polizia.

Agli effetti dell'art. 1341 Cod. Civ., il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- Art. 1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 3. Facoltà di recesso dal contratto dopo ogni denuncia di **Sinistro**
- Art. 4. Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta prima della scadenza
- Art. 5. Foro competente

SEZIONE II RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI

- Art. 28. GARANZIA IN BASE ALLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO (Claim Made Basis), quando non espressamente derogata

NORME COMUNI ALLE DUE SEZIONI

- Art. A. Comma 4° (Obblighi inerenti alla regolazione del premio : sospensione dell'**Assicurazione**)
- Art. C. Comma 6° (Gestione delle vertenze di danno in caso di disaccordo)

NORME DA SEGUIRE IN CASO DI SINISTRO

NORME GENERALI (PER TUTTI I SINISTRI)

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- ✓ Adoperarsi diligentemente per il contenimento e la diminuzione del danno;
- ✓ Fornire denuncia dettagliata all'Intermediario ed alla Chubb European Group SE inviando le richieste di Risarcimento e la documentazione sui danni;
- ✓ Collaborare alla ricerca delle cause del Sinistro ed entità dei danni, conservando ogni elemento utile a tale scopo.

NORME PARTICOLARI (PER I SINISTRI INDICATI)

A) Per i Sinistri R.C. Verso Prestatori di Lavoro Subordinato occorre fornire:

- ✓ Copia denuncia inoltrata all'INAIL.
- ✓ Copia verbale di ispezione eventualmente rilasciatoa dalla A.S.L., I.S.P.E.S.L. o altra autorità intervenuta.
- ✓ Ogni comunicazione che dovesse pervenire dall'Autorità Giudiziaria (avviso di procedimento etc.), dall'INAIL o dai danneggiati.
- ✓ Certificato medico iniziale e – quando disponibile – certificato di guarigione.

B) Per i Sinistri R.C. Prodotti occorre fornire:

- a) Modalità e cause del Sinistro e relative indagini svolte e in corso.
- b) Documentazione sul prodotto:
 - ✓ ordini, bolle, fatture, contratto relativo alla vendita;
 - ✓ scheda tecnica, depliant, istruzioni per l'uso, esito controllo di qualità e/o collaudo del prodotto.
- c) Indicare eventuale Rivenditore e Installatore del prodotto.
- d) Precisare se il prodotto è fabbricato dall'Assicurato o da Terzi o con componenti forniti da Terzi e quali.
- e) Indicazione ed eventuale documentazione sulla natura e quantità dei danni.

N.B. Se il prodotto è fabbricato da Terzi, è necessario:

- a) indicare entro 3 mesi al danneggiato gli estremi del Produttore (ex D.Lgs del 06/09/2005 n. 206).
- b) notificare il Sinistro al produttore.

GLOSSARIO

Vengono di seguito riportati, ai fini di una migliore comprensione delle informazioni contenute nel Set Informativo, i principali termini utilizzati in ambito assicurativo. Si avverte che ai fini della corretta interpretazione delle Condizioni di Assicurazione, valgono unicamente le definizioni inserite nelle condizioni stesse.

Aggravamento del Rischio: qualunque mutamento successivo alla stipula del contratto di assicurazione, che comporti maggiori probabilità che si verifichi l'evento assicurato o maggiori potenziali danni conseguenti al suo verificarsi.

Arbitrato: il procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra il Contraente o l'Assicurato e l'Assicuratore. Tale procedimento può essere previsto dai contratti di assicurazione.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, nonché il titolare del diritto all'eventuale indennizzo prestatore dall'Assicuratore.

Assicuratore/Impresa/Compagnia: Chubb European Group SE.

Assicurazione: il contratto con cui un soggetto trasferisce ad un altro soggetto un rischio al quale è esposto.

Carenza: il periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo, l'Assicuratore non corrisponde la prestazione assicurata.

Certificato di Assicurazione: il documento, che può essere rilasciato dall'Assicuratore, attestante la stipula del contratto di assicurazione.

Commissioni/Costi di Intermediazione: il compenso che l'Assicuratore corrisponde all'Intermediario, qualora previsto, per l'attività di intermediazione assicurativa svolta. Esso è normalmente definito in una percentuale del premio, al netto delle imposte, corrisposto dal Contraente.

Condizioni di Assicurazione: le clausole di base previste dalla polizza, riguardanti gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto, eventualmente integrate per aspetti particolari da ulteriori clausole specifiche.

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l'Assicuratore, nell'interesse proprio e/o di altri soggetti, e che si obbliga a pagare il relativo premio.

Danno: il pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza di un sinistro.

Diaria: garanzia tipica delle assicurazioni contro i danni alla persona consistente nel versamento da parte dell'Assicuratore di una somma di denaro, per ogni giorno d'inabilità temporanea, oppure per ogni giorno di ricovero in istituti di cura, in conseguenza di infortunio o malattia.

Dichiarazioni Precontrattuali: le informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipula del contratto di assicurazione, sulla base delle quali l'Assicuratore effettua la valutazione del rischio e stabilisce le condizioni per la sua assicurazione.

Diminuzione del Rischio: qualunque mutamento successivo alla stipula del contratto di assicurazione che comporti una riduzione della probabilità che si verifichi l'evento assicurato, oppure una riduzione del danno conseguente al suo verificarsi.

Disdetta: la comunicazione che il Contraente o l'Assicuratore deve inviare all'altra parte, entro i termini previsti dal contratto, per manifestare la propria volontà di interrompere il contratto di assicurazione.

Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relative alla copertura assicurativa prestata dall'Assicuratore, come indicati in polizza con caratteri di particolare evidenza.

Franchigia/Scoperto: Franchigia/Scoperto: la parte di danno che resta a carico dell'Assicurato, espressa rispettivamente in un importo fisso o in una percentuale sul danno indennizzabile. Qualora lo scoperto preveda un minimo e la percentuale sul danno indennizzabile risultasse inferiore all'importo del minimo di scoperto, sarà quest'ultimo a restare a carico dell'Assicurato. La franchigia si dice "**Assoluta**" quando il suo importo rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato, qualunque sia l'entità del danno subito. La franchigia si dice invece "**Relativa**" quando la sua applicazione dipende dall'entità del danno subito: se il danno è inferiore o uguale all'importo della franchigia, l'Assicuratore non corrisponde alcun indennizzo; se invece il danno è superiore, l'Assicuratore lo indennizza totalmente senza applicare alcuna franchigia.

Esempio di funzionamento di franchigie e scoperti:

Caso a):

Il danno ammonta a Euro 500 e la polizza prevede una franchigia assoluta di Euro 100. L'indennizzo sarà di Euro 400.

Caso b):

Il danno ammonta a Euro 500 e la polizza prevede una franchigia relativa di Euro 100. L'indennizzo sarà di Euro 500.

Caso c):

Il danno ammonta a Euro 100 e la polizza prevede una franchigia relativa di Euro 100. Non sarà corrisposto alcun indennizzo.

Caso d):

Il danno ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno scoperto del 10%. L'indennizzo sarà di Euro 180.

Caso e):

Il danno ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno scoperto del 10% col minimo di Euro 50. L'indennizzo sarà di Euro 150.

Imposta sulle Assicurazioni: imposta che si applica al premio di assicurazione, in base alle aliquote fissate dalla legge.

Inabilità Temporanea: l'incapacità fisica, totale o parziale e per una durata limitata nel tempo, a svolgere le proprie mansioni lavorative.

Indennità o Indennizzo: la somma di denaro dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro indennizzabile.

Invalidità Permanente: la perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa.

Intermediario: l'intermediario assicurativo, regolarmente autorizzato ad operare ai sensi di legge, che presta la sua opera di intermediazione in relazione al contratto di assicurazione.

IVASS: l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che esercita la vigilanza sul mercato assicurativo italiano per garantirne la stabilità, il buon funzionamento e per tutelare il consumatore.

Legge: qualsiasi testo normativo vigente e riconosciuto in base all'ordinamento giuridico applicabile.

Liquidatore: il collaboratore autonomo o dipendente di un'impresa di assicurazione incaricato di quantificare sul piano economico il danno verificatosi in conseguenza di un sinistro.

Liquidazione: il pagamento dell'indennizzo dovuto dall'Assicuratore in caso di sinistro coperto dall'assicurazione.

Massimale/Limite di Indennizzo o di Risarcimento/Somma Assicurata: L'importo massimo, indicato in polizza, fino alla concorrenza del quale l'Assicuratore paga il danno di un sinistro indennizzabile o presta la garanzia prevista in polizza. Il massimale può essere specificamente operante "**per sinistro**", nel qual caso è l'importo massimo indennizzabile in relazione al singolo sinistro o prestazione, oppure "**per periodo assicurativo**", e in questo caso rappresenta l'importo massimo indennizzabile per il complesso di tutti i sinistri e tutte le garanzie relativi a tale periodo.

Periodo Assicurativo/di Assicurazione: periodo di tempo intercorrente tra la data di effetto e la data di scadenza del contratto di assicurazione, riportate nella Scheda di Polizza o sul Certificato di Assicurazione.

Perito: il libero professionista che può essere incaricato di valutare la natura e stimare l'entità del danno subito dall'Assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un Sinistro. Nel

caso delle polizze infortuni e/o malattia, il perito è di norma un medico legale incaricato della stima dell'entità del danno subito dall'Assicurato.

Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione.

Polizza Collettiva: è il contratto di assicurazione stipulato da un Contraente nell'interesse di più soggetti assicurati in virtù di un particolare vincolo che ha con essi (ad esempio dal datore di lavoro per i suoi dipendenti).

Premio: la somma di denaro che il Contraente deve corrispondere all'Assicuratore per beneficiare dell'assicurazione.

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

Prestazioni Assicurate: l'insieme delle garanzie assicurative come descritte in polizza.

Principio Indennitario: principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l'indennizzo corrisposto dall'Assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall'Assicurato e non può rappresentare per quest'ultimo una fonte di guadagno.

Quietanza: la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del premio o dell'indennizzo.

Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti dell'Assicuratore in relazione a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Registro dei Reclami: il registro che le imprese di assicurazioni sono obbligate a tenere per legge in cui sono registrati i reclami pervenuti dai consumatori.

Rischio: la probabilità che si verifichi l'evento assicurato.

Riserve: le somme di denaro che l'impresa di assicurazione è tenuta ad accantonare in bilancio a copertura degli impegni assunti nei confronti degli Assicurati.

Rivalsa: il diritto che spetta all'Assicuratore ai sensi di legge di richiedere al soggetto che ha causato il danno l'indennizzo liquidato.

Scheda di Polizza: la parte della polizza contenente i dati generali del contratto (come i dati anagrafici del Contraente, il numero identificativo del contratto, la data di effetto e scadenza) e gli ulteriori elementi che descrivono il rischio assicurato (come il massimale e le franchigie).

Set Informativo: l'insieme dei documenti che costituiscono l'informativa precontrattuale che vengono consegnati al Contraente (DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e, ove previsto, Modulo di Proposta).

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso coperto.

Sottolimito: l'importo, espresso in percentuale o in cifra assoluta, che è parte del massimale e rappresenta l'esborso massimo dell'Assicuratore in relazione alla singola garanzia per cui può essere previsto.

Surroga: la facoltà dell'Assicuratore di sostituirsi ai diritti che l'Assicurato indennizzato vanta verso il terzo responsabile del danno.

Validità Territoriale: lo spazio geografico entro il quale l'assicurazione opera.